

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

217° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1995

INDICE

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio *Pag.* 3

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 27 OTTOBRE 1995

110^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI*indi del Vice Presidente*
CAVAZZUTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Scammacca del Murgio e dell'Agnone, per la difesa Santoro, per i lavori pubblici Testa, per la protezione civile Barberi, per il tesoro Giarda e Vegas e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'articolo 9.

Il relatore CHERCHI illustra una proposta di stralcio dei commi 6 e 7.

Con il parere favorevole del sottosegretario GIARDA, tale proposta è approvata (restano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti ai commi 6 e 7).

Il sottosegretario GIARDA illustra la nuova formulazione dell'emendamento 9.29, sulla quale il RELATORE è favorevole.

Dopo interventi dei senatori CAVAZZUTI, ALBERICI, D'ALÌ e TAMPONI, l'emendamento è approvato.

Il senatore COPERCINI ritira gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

L'emendamento 9.32, contrari il RELATORE e il sottosegretario GIARDA, viene respinto.

L'emendamento 9.9 viene fatto proprio e successivamente ritirato dal senatore RONCHI.

Sull'emendamento 9.34 il RELATORE si pronuncia favorevolmente, mentre il sottosegretario GIARDA è contrario. I senatori CAPONI, TAMPONI e COPERCINI esprimono perplessità e la senatrice ALBERICI invita i presentatori a ritirarlo. Raccogliendo un suggerimento del senatore CRESCENZIO, il senatore CARPENEDO presenta il subemendamento 9.34/1, che sopprime le parole «didattica e» dall'emendamento 9.34.

Posti ai voti, sono respinti tanto il subemendamento quanto l'emendamento.

Sugli emendamenti 9.1, 9.35, 9.10 e 9.24, di identico contenuto, il RELATORE si rimette al Governo, mentre il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Si apre quindi un breve dibattito circa l'opportunità di mantenere il comma 3: i senatori TAMPONI e CAVAZZUTI sono favorevoli al comma, mentre i senatori ALBERICI, CRESCENZIO e BERGONZI propongono per la soppressione.

Posti congiuntamente ai voti, i suddetti emendamenti sono respinti.

Con distinte votazioni, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARABASCHI, sono respinti gli emendamenti 9.14, 9.5 e 9.25, mentre il senatore TAMPONI ritira il 9.36.

Successivamente, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARABASCHI, sono respinti gli emendamenti 9.37, 9.15 e 9.23.

Sull'emendamento 9.39 il RELATORE si rimette al Governo mentre il sottosegretario BARABASCHI è contrario.

Posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 9.40, sul quale tanto il RELATORE che i rappresentanti del Governo si rimettono alla Commissione, viene poi accolto.

L'emendamento 9.38 (al quale aggiunge la firma il senatore Zaccagna), favorevoli il RELATORE e i rappresentanti del Governo, è approvato.

Sull'emendamento 9.21, il RELATORE è contrario e il sottosegretario BARABASCHI favorevole.

Dopo interventi dei senatori BERGONZI e CARPENEDO, l'emendamento in questione viene fatto proprio e ritirato dal senatore TAMPONI, il quale si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 9.52, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARABASCHI, dopo essere stato fatto proprio dal senatore TAMPONI, è respinto.

L'emendamento 9.28 fatto proprio dal senatore PACE, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARABASCHI, è respinto.

Viene poi respinto con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARABASCHI anche l'emendamento 9.27.

Sull'emendamento 9.47 il RELATORE si rimette al Governo, ma il sottosegretario BARABASCHI è contrario.

La senatrice ALBERICI, pertanto, lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Sull'emendamento 9.17 si pronunciano favorevolmente tanto il RELATORE che il sottosegretario BARABASCHI. Su di esso esprimono però perplessità i senatori CAVAZZUTI, CRESCENZIO, TAMPONI e COPERCINI.

Posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 9.8 il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario BARABASCHI è contrario.

Dopo un intervento della senatrice ROCCHI, a sostegno del suo emendamento, questo, posto ai voti, risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 9 nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.3.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 11, ricordando che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.100, il secondo comma dell'articolo è stato modificato. Dichiara pertanto precluso l'emendamento 11.23.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 11.15.

Concorda con il parere contrario il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 11.15.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato preclusi gli emendamenti 11.28, 11.26 e 11.17, interviene il senatore D'ALÌ che chiede chiarimenti in merito.

Prende la parola il RELATORE il quale, su richiesta anche del senatore CARPENEDO, fornisce precisazioni in ordine alle modifiche al comma 2 dell'articolo 11: in particolare fa presente che l'inserimento in tabella C della legge finanziaria degli importi relativi ai contributi dello Stato nei confronti di enti e associazioni, consente di dare certezza agli enti in merito alla determinazione del contributo stesso. Sottopone peraltro all'attenzione della Commissione la proposta di ritirare tutti gli emendamenti connessi con la quantificazione dei contributi in parola, riformulando per l'Assemblea una proposta emendativa che contenga anche indirizzi al Governo in merito alla gestione dei fondi e alla distribuzione degli stessi tra tutti gli enti.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori TAMPONI, CARPENEDO, D'ALÌ e lo stesso RELATORE, in relazione alla necessità di non modificare la somma di maggior risparmio realizzato con le misure previste dal Governo, pur nella prospettiva di distribuire in maniera omogenea le riduzioni ai trasferimenti di tutti gli enti.

Interviene quindi il sottosegretario GIARDA il quale, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, fa presente che il Governo potrebbe valutare positivamente una specifica indicazione in merito ai contributi al Centro alpino italiano.

Accedendo alla richiesta avanzata dal RELATORE, i proponenti ritirano gli emendamenti 11.3, 11.21, 11.5, 11.24, 11.20, 11.25, 11.32, 11.13 e 11.19.

Il senatore CASTELLANI, su richiesta del RELATORE, illustra brevemente l'emendamento 11.6, finalizzato a sostituire la Fondazione «Festival dei due mondi» con la Scuola di archeologia italiana in Atene e l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione nella tabella C del comma 1; fa presente inoltre che le tabelle relative ad ogni Ministero non sono esaustive del novero degli istituti che ricevono contributi da parte dello Stato e che quindi sarebbe opportuno, da parte del Governo, ricevere tutte le informazioni necessarie affinché il Parlamento abbia un quadro preciso di tali enti.

Dopo l'intervento del RELATORE che propone al senatore Castellani di non escludere dalla tabella C la Fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto, interviene il senatore TAMPONI il quale concorda pienamente sulla necessità che il Parlamento sia posto in condizione di conoscere i criteri con i quali i Ministeri hanno già proceduto alla compilazione delle rispettive tabelle di cui al comma 1.

Il senatore CARPENEDO, tenuto conto dell'accoglimento della proposta del relatore di procedere alla riformulazione di un unico emenda-

mento da sottoporre all'Assemblea su tutta la questione, ritiene preferibile che l'emendamento 11.6 venga ritirato dal proponente.

Intervengono quindi i senatori CORRAO e SERRI che giudicano condivisibile la sollecitazione al Governo di fornire le più dettagliate informazioni circa il numero e la qualità degli enti e degli organismi che ricevono contributi dallo Stato.

Il senatore FARDIN sottolinea la necessità di sottrarre alla discrezionalità ministeriale la indicazione degli enti per i quali si dispone una riduzione del trasferimento statale.

Il sottosegretario GIARDA, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, fa presente che le informazioni richieste difficilmente potranno essere fornite in tempi brevi.

Il senatore CASTELLANI ritira quindi l'emendamento 11.6.

Viene quindi dichiarato precluso l'emendamento 11.16.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.7.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

La senatrice ROCCHI, sottolineando la necessità che le competenti Commissioni parlamentari siano messe in condizione di poter controllare la gestione dei fondi pubblici da parte degli enti, propone di modificare l'emendamento 11.7 aggiungendo in fine le parole «alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti».

Sulla modifica testè illustrata e accolta dai proponenti, si esprimono favorevolmente il RELATORE e il sottosegretario GIARDA, il quale però sottolinea la opportunità di non vincolare la concessione del contributo al previo parere delle Commissioni parlamentari.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore TAMPONI, posto ai voti, nel testo modificato, è quindi approvato l'emendamento 11.7 (nuovo testo).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 11.30.

Su richiesta del RELATORE, la senatrice ROCCHI ritira gli emendamenti 11.9 e 11.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 11.27 per assenza del proponente.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 11. 22.

Il sottosegretario GIARDA si rimette al parere della Commissione.

Dopo che i senatori MONTELEONE e PACE hanno aggiunto la loro firma, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 11.22.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.1, 11.14, 11.33, 11.31, 11.12.

Il senatore CASTELLANI illustra brevemente l'emendamento 11.4, ricordando che esso ha ricevuto il consenso di tutta la 7^a Commissione permanente.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA hanno invitato il proponente a ritirare l'emendamento 11.4, il senatore CASTELLANI lo ritira.

Il senatore PACE lo fa proprio ma, accedendo all'invito del RELATORE, lo ritira.

Posto ai voti, viene quindi accolto nel testo modificato l'articolo 11.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 11.0.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 11.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 12.2, 12.4 e 12.3.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 12.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore CHERCHI dopo aver espresso perplessità in merito alle disposizioni recate dall'articolo, giudicando inopportuno un intervento del legislatore su una materia che potrebbe essere meglio disciplinata in sede regolamentare, invita al ritiro i proponenti dell'emendamento 13.2

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Il senatore COPERCINI aggiunge la firma e insiste per la votazione dell'emendamento 13.2.

Aggiunge la firma e preannuncia voto favorevole sull'emendamento 13.2 il senatore ZACCAGNA.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 13.2.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del Governo, vengono poi respinti gli emendamenti 13.1 e 13.3.

Posto ai voti è quindi accolto, nel testo modificato, l'articolo 13.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.21.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 14.36, ricordando preliminarmente che l'articolo 14 del disegno di legge collegato aveva quale obiettivo principale la separazione contabile del bilancio dello Stato da quello dell'Ente Poste. L'emendamento in questione introduce ulteriori elementi di trasparenza nei rapporti tra Stato e le società editrici, rendendo esplicito il costo per l'erario delle agevolazioni concesse per le spedizioni postali. Dichiarò inoltre che il Governo è disponibile a prevedere una eventuale rateizzazione dei rimborsi, per venire incontro alle esigenze finanziarie e gestionali delle piccole case editrici.

Interviene il senatore CARPENEDO il quale, rappresentando le esigenze delle piccole case editrici di ricevere in tempi ragionevoli il rimborso da parte dello Stato sulle spese effettuate per le spedizioni postali, propone di modificare l'emendamento testè illustrato consentendo l'attribuzione diretta all'Ente Poste dei rimborsi, che potranno così essere utilmente girati in tempi brevi alle case editrici.

Dopo una dichiarazione contraria alla modifica illustrata da parte del sottosegretario GIARDA, il senatore CARPENEDO precisa ulteriormente la sua proposta emendativa. Illustra pertanto il subemendamento 14.36/1, volto a sostituire nella seconda parte dell'emendamento le parole «possono ottenere dall'ente Poste» le parole «pagano all'ente Poste» e a sopprimere la parola «di corrispondere» dopo le parole «nell'anno precedente»: Le case editrici, quindi, potranno pagare anticipatamente all'Ente Poste le spese postali a tariffe ridotte fino a concorrenza del rimborso dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole sul subemendamento, tenuto conto che esso salvaguarda il principio della separazione tra Ente Poste e bilancio dello Stato.

Pur esprimendo parere favorevole, il RELATORE fa presente che la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni potrebbe mal conciliarsi con le disposizioni recate dall'emendamento 14.36.

Il senatore MORANDO concorda con le perplessità espresse dal relatore.

Con separate votazioni sono quindi accolti il subemendamento 14.36/1 e l'emendamento 14.36, come modificato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.7, 14.6, 14.16, 14.4, 14.24, 14.32, 14.27, 14.29, 14.15, 14.30, 14.28 e 14.31.

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge poi gli emendamenti 14.5 e 14.23.

Sull'emendamento 14.10 il senatore BUSNELLI chiede chiarimenti, non essendo indicati nella disposizione i soggetti cui si applicano gli articoli richiamati.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha espresso il parere contrario sull'emendamento ed il senatore FARDIN è intervenuto brevemente per sostenere il mantenimento del comma 5 nel testo proposto dal Governo, il senatore COPERCINI ritira l'emendamento 14.10, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 14.2 e 14.19 (sul quale il RELATORE e il sottosegretario GIARDA hanno espresso parere contrario) rimanendo quindi precluso l'emendamento 14.12.

Il relatore CHERCHI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 14.0.1.

Il senatore COPERCINI insiste per la votazione.

Il sottosegretario GIARDA dichiara di rimettersi alla Commissione precisando che l'emendamento riguarda una materia riservata all'autonomia contrattuale.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 14.0.1 è accolto.

Sull'emendamento 14.34 il relatore CHERCHI e il sottosegretario GIARDA esprimono parere favorevole

Il senatore GRILLO, dichiarando il proprio voto favorevole, chiede chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari della disposizione. Occorre infatti chiarire se il fondo rotativo per la progettualità riguardi esclusivamente gli enti locali ammessi al cofinanziamento comunitario, cioè quelli compresi nelle aree depresse del territorio, o anche gli altri. A suo avviso la disposizione andrebbe estesa in modo da permettere l'utilizzo del fondo indistintamente da parte delle regioni, province, comuni, consorzi o comunità montane e pertanto invita il Governo a fornire chiarimenti, riservandosi eventualmente la presentazione di un subemendamento.

Il relatore CHERCHI condivide l'osservazione del senatore GRILLO e rileva che altre proposte come l'emendamento 14.0.2 affrontano tale problema. A suo avviso peraltro sarebbe opportuna l'istituzione di due fondi distinti: l'uno riservato agli enti locali delle aree depresse, il secondo per gli altri non ammessi ai cofinanziamenti.

Il senatore **CORRAO** condivide l'emendamento 14.34 del Governo, rilevando tuttavia l'esigenza di un raccordo fra progettualità e programmazione.

Il senatore **GRILLO** interviene brevemente per proporre al Governo di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che il fondo venga istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore **ROSSI** osserva che le proposte emendative alternative a quelle del Governo non tutelano i comuni delle aree depresse rispetto a quelli più organizzati.

Il senatore **DONISE** propone di riformulare l'emendamento 14.0.2 prevedendo il riferimento alla Cassa depositi e prestiti così come suggerito dal senatore Grillo.

Anche il senatore **CHERCHI** si associa a tale proposta e propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 14.0.2, in modo da pervenire ad una nuova formulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.34 è accolto dalla Commissione, rimanendo precluso il subemendamento 14.0.2/1.

Il relatore **CHERCHI** propone poi l'accantonamento dell'emendamento 14.0.503 che il senatore **PALOMBI** accetta.

Il sottosegretario **GIARDA** si associa.

Il senatore **ZACCAGNA** fa proprio l'emendamento 14.0.1000 che, contrari il **RELATORE** e il sottosegretario **GIARDA**, posto ai voti, non è accolto.

Il relatore **CHERCHI** propone di ritirare l'emendamento 4.0.500, altrimenti il parere è contrario.

Il senatore **GRILLO** rileva che tale proposta, diversamente da quella contenuta nell'emendamento 14.0.503 del senatore Palombi, si muove all'interno della legislazione vigente, con il fine di velocizzare le procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche. Invita pertanto il Governo ad assumersi l'impegno di regolamentare la materia nel senso auspicato, dichiarandosi in tal caso disposto a ritirare l'emendamento.

Su proposta del sottosegretario **GIARDA**, l'emendamento 14.0.500 viene accantonato.

Il relatore **CHERCHI** si rimette al Governo sull'emendamento 14.0.501.

Il sottosegretario **GIARDA** dichiara parere contrario, rilevando l'erroneo riferimento all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, recentemente soppressa.

Il senatore GRILLO, sottolineando la rilevanza dell'emendamento, fa presente che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto da personale estremamente qualificato, ma sottoutilizzato. A suo avviso, si potrebbe eventualmente modificare il riferimento all'Agenzia per il Mezzogiorno, ma senza far venire meno l'utilizzazione del relativo Centro di elaborazione dati, che costituisce un organismo estremamente valido.

Dopo che i senatori CORRAO e ROSSI si sono dichiarati a favore dell'emendamento, il sottosegretario GIARDA invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, in quanto la proposta interferisce con l'assetto organizzativo del Ministero del bilancio.

Posti quindi ai voti, gli emendamenti 14.0.501 e 14.0.502, di identico contenuto, non sono accolti.

In merito all'emendamento 14.0.201, il senatore PALOMBI precisa che la proposta non reca oneri finanziari.

Il sottosegretario GIARDA ne suggerisce l'accantonamento.

La COMMISSIONE conviene.

Il senatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.505, identico all'emendamento 14.0.513, ritenendo la disposizione eccessivamente rigida, in quanto il tetto del 7 per cento potrebbe risultare eccessivo in determinati casi, troppo basso in altri.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha espresso parere contrario, l'emendamento 14.0.505, di identico contenuto all'emendamento 14.0.513, posto ai voti, non è accolto.

Il sottosegretario GIARDA prende poi la parola precisando di non condividere il contenuto dell'emendamento 14.0.1 precedentemente approvato. Pertanto, il Governo si riserva di presentare un emendamento soppressivo in sede di discussione in Assemblea.

Sull'emendamento 14.0.508 il RELATORE esprime parere contrario.

Il senatore COPERCINI fa presente che la mancanza di regole chiare sugli appalti determina un forte aumento dei contenziosi, dovuti soprattutto alle numerose varianti in corso d'opera, dalle quali consegue poi un forte accrescimento dei prezzi e quindi del debito pubblico. Auspica che il Governo possa finalmente regolamentare tale materia.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.0.508, non è accolto.

La Commissione respinge poi, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 14.0.509 (con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Giarda) e 14.0.510 (contrari il relatore e il sottosegretario Giarda).

L'emendamento 14.0.511 viene invece accantonato, per essere esaminato in altra sede.

Il relatore CHERCHI esprime poi parere contrario sull'emendamento 14.0.512, sul quale interviene il senatore COPERCINI per sostenere la necessità della verifica preventiva di un progetto anche dal punto di vista geologico-geotecnico.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'esame degli emendamenti che si riferiscono alla materia degli investimenti in opere pubbliche e delle relative norme tecniche richiede la presenza del Ministro dei lavori pubblici.

Dopo che il senatore BUSNELLI ha sottolineato l'importanza di quelle proposte emendative dirette a razionalizzare le procedure per le opere pubbliche, con particolare riferimento all'attività dei comuni, l'emendamento 14.0.512 viene accantonato.

Anche l'emendamento 14.0.530, sul quale il relatore chiede chiarimenti, viene accantonato.

Il senatore CARNEVALI fa proprio l'emendamento 14.0.504 che, contrari il relatore ed il sottosegretario GIARDA, posto ai voti, non è accolto.

È poi accantonato l'emendamento 14.0.35. È quindi accolto l'articolo 14 con le modifiche introdotte. Il presidente CAVAZZUTI sospende poi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,55.

Il presidente BOROLI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore CHERCHI propone lo stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole, ad eccezione della proposta di stralcio del comma 8, rilevando che la disposizione in merito consente un risparmio rilevante.

Il relatore CHERCHI accoglie la proposta di mantenere il comma 8.

Il senatore GRILLO esprime l'avviso che sia necessario mantenere il comma 10 in quanto la disposizione è perfettamente coerente con il dibattito che si sta svolgendo in merito al ruolo delle fondazioni bancarie. Rileva infatti che le fondazioni destinano solo in minima parte i propri fondi a fini di carattere istituzionale, preferendo accantonare le riserve e pertanto è necessario un intervento di carattere preventivo del Governo in modo da verificare in via preventiva gli stanziamenti.

Il senatore CRESCENZIO osserva che il Ministro del tesoro acquisisce i bilanci consuntivi delle fondazioni e quindi può verificare quale sia

l'entità degli investimenti di carattere istituzionale; peraltro, un ulteriore vincolo esiste nelle norme statutarie che sono approvate sempre dal medesimo Ministro del Tesoro. Preoccupa quindi un eventuale controllo di carattere preventivo sul piano degli investimenti delle fondazioni, perchè si potrebbe ipotizzare che lo Stato rinunci ad intervenire in determinati settori, qualora insista sui medesimi il sostegno delle fondazioni e ciò non è ammissibile. Inoltre, la disposizione in questione potrebbe interferire sul processo di aggregazione delle Casse di risparmio, finalizzato a sostenere la domanda sul territorio. In conclusione, si dichiara contrario al mantenimento del comma 10.

Il senatore CAVAZZUTI rileva che la materia in esame è particolarmente complessa e di difficile soluzione, alla quale non si può pervenire in questa sede. Poichè condivide l'attuale indirizzo di separare le fondazioni dalle aziende bancarie conferitarie, in modo da far risaltare il ruolo istituzionale delle prime (basti pensare alla gestione di grandi musei o complessi ospedalieri), non ritiene opportuno mantenere il comma.

Dopo che il relatore CHERCHI ha ribadito la proposta di stralcio del comma 10, il sottosegretario GIARDA, modifica il parere precedentemente espresso, prendendo atto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Dopo che il senatore GRILLO ha ulteriormente precisato la portata della disposizione contenuta nel comma 10, il senatore MANTOVANI si dichiara contrario, in quanto il Governo è in grado di verificare dai bilanci consuntivi delle fondazioni se queste hanno assolto ai loro compiti istituzionali, assumendo le conseguenti iniziative.

Il senatore CORRAO si dichiara contrario al mantenimento del comma 10, rilevando che dalla disposizione potrebbero derivare gravi conseguenze soprattutto per le regioni meridionali.

Il senatore CARPENEDO propone di mantenere solamente il primo periodo del comma 10.

Poichè il relatore CHERCHI non accoglie tale proposta, il presidente BOROLI pone ai voti lo stralcio dell'intero comma 10, che viene accolto.

La Commissione accoglie poi lo stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 15.

L'emendamento 15.113 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il relatore CHERCHI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 15.80.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento 15.80, giudicando inopportuno vincolare l'erogazione delle

somme per la cooperazione allo sviluppo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale settore.

Il senatore CURTO raccomanda l'approvazione dell'emendamento, sottolineando la rilevanza della indagine in corso da parte del Parlamento sul settore della cooperazione.

Il senatore SERRI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 15.80, dalla cui applicazione discenderebbe il sostanziale blocco di tutti quei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, del resto già ridotti per effetto delle manovre di bilancio degli anni scorsi.

Associandosi ai rilievi critici formulati dal senatore Serri, preannunciano il voto contrario i senatori CARPENEDO e COPERCINI.

Il senatore CURTO ritira l'emendamento 15.80.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.144.

Il senatore CURTO ritira l'emendamento 15.33.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.52.

In merito agli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 15, il RELATORE esprime preventivamente parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad ampliare il novero delle eccezioni già previste nel testo del Governo. Si riserva peraltro di modificare tale parere in relazione all'orientamento del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 15.112.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.112.

Il sottosegretario VEGAS preannuncia il parere favorevole su tutti quegli emendamenti che consentono di escludere dalle limitazioni di spesa il Dipartimento della protezione civile.

Il relatore CHERCHI esprime perplessità circa l'orientamento del Governo, sottolineando che non appare opportuno dare priorità ad un unico settore, seppure importante, quale la Protezione civile, escludendone altri, pur meritevoli di attenzione.

Interviene il sottosegretario BARBERI, il quale illustra la particolare situazione finanziaria venutasi a creare successivamente in conseguenza dell'abolizione del Fondo per la protezione civile; attualmente le complesse procedure di spesa delle risorse attribuite al Dipartimento della Protezione civile mal si conciliano con la necessità di predisporre interventi di urgenza. La eventuale esclusione del Dipartimento dai limiti di spesa disposti con il comma 2 consente, quindi, di spendere le risorse

attualmente disponibili anche nei primi mesi del prossimo anno. Su richiesta del senatore ZACCAGNA, il Sottosegretario precisa che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori PALUMBO, FARDIN e ZACCAGNA, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 15.32.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 15.83, 15.44 e 15.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.82.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.25.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.25.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 15.58 per assenza del presentatore.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.75.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 15.59.

Essendo stati stralciati i commi 3, 4, 5, 6, 7 risultano preclusi gli emendamenti ad essi riferiti.

Il senatore PODESTÀ illustra brevemente l'emendamento 15.37, volto a colmare una lacuna della legge relativa al Fondo pensionistico degli agenti intermediari marittimi ed aerei.

Il relatore CHERCHI e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori ZACCAGNA e PALOMBI, posto ai voti l'emendamento 15.37, non è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 15.72, di contenuto identico agli emendamenti 15.22 e 15.23.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 15.12 e 15.23.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.13 e 15.17, giudicando opportuno un intervento autorizzatorio del Parlamento in relazione alle spese connesse con interventi militari

all'estero anche di carattere umanitario, correlati ad accordi internazionali.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario, facendo presente che le disposizioni si riferiscono unicamente a procedura di spesa e non concernono la qualificazione degli indirizzi governativi relativi agli impegni militari all'estero.

Contestando l'interpretazione del sottosegretario, il senatore SERRI ritiene che un'eventuale valutazione delle competenti Commissioni parlamentari possa estendersi oltre gli aspetti contabili ed investire quelli più squisitamente politici.

Interviene quindi il senatore CORRAO, il quale ritiene che le esigenze rappresentate dal senatore Serri possano trovare accoglimento modificando l'emendamento 15.17 inserendo le parole «previa autorizzazione del Parlamento» dopo le parole «di carattere umanitario» e non più dopo «su proposta del Ministro del tesoro».

Prende quindi la parola il sottosegretario SANTORO, il quale precisa che in riferimento agli interventi militari all'estero di cui al comma 8 è già previsto il preventivo vaglio parlamentare.

Il senatore SERRI accoglie la proposta del senatore Corrao e riformula l'emendamento 15.17 nel senso indicato.

Il senatore CAPONI dichiara voto favorevole sull'emendamento 15.17 (nuovo testo), pur giudicandolo largamente insufficiente: esso non considera la necessità di pronuncia parlamentare su quei veri e propri atti di guerra rappresentati dalle missioni ricognitive e dai voli aerei di bombardamento condotti dal territorio italiano su quello *ex* jugoslavo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 15.17 (nuovo testo), risultando pertanto assorbito l'emendamento 15.13.

Il relatore CHERCHI invita al ritiro dell'emendamento 15.65, preannunciando in caso contrario l'espressione di un parere negativo.

Il senatore CAPONI mantiene l'emendamento 15.65, sul quale il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

A maggioranza, la Commissione respinge l'emendamento 15.65.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.24, che riceve invece parere contrario dal sottosegretario GIARDA.

La Commissione accoglie poi a maggioranza l'emendamento 15.24.

Previ pareri contrari del sottosegretario GIARDA e del relatore CHERCHI, l'emendamento 15.42 è respinto dalla Commissione.

Su invito del relatore CHERCHI, l'emendamento 15.47 è ritirato dal proponente, senatore COPERCINI.

Il presidente BOROLI dichiara preclusi gli emendamenti 15.11, 15.109, 15.5, 15.7, 15.71, 15.15, 15.54, 15.46, 15.43, 15.117, 15.110, 15.105, 15.3, 15.70, 15.39, 15.20, 15.4, 15.61, 15.78, 15.104, 15.107, 15.6, 15.41, 15.103, 15.99, 15.79, 15.100 e 15.98.

Il relatore CHERCHI invita ad accantonare l'emendamento 15.14 fino all'esame dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti.

Non facendosi osservazioni e col consenso del proponente, senatore VIGEVANI, l'emendamento 15.14 si intende accantonato.

Il relatore CHERCHI invita al ritiro dell'emendamento 15.9, preannunciando in caso contrario parere negativo.

Dopo che il senatore COPERCINI ha dichiarato di mantenere l'emendamento 15.9, il sottosegretario GIARDA esprime su di esso parere contrario.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 15.9.

Il senatore ZACCAGNA, prima della votazione sull'articolo 15 nel testo emendato, richiede al Governo chiarimenti sul contenuto del comma 8 ed in particolare sulla nozione di indennità di missione.

Risponde il sottosegretario SANTORO, secondo cui la dizione contenuta nel comma 8 corrisponde a tutto il trattamento di missione del personale militare interessato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CAPONI, la Commissione conviene a maggioranza sull'articolo 15 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157**Art. 9.**

Sopprimere il comma 1.

9.30

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «prevista dall'articolo 19» inserire le seguenti: «e dall'articolo 110» e al comma 2, dopo le parole: «e di assunzioni del personale.» inserire la seguente: «esclusivamente».

9.29

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «professori universitari» inserire le seguenti: «di prima e seconda fascia», dopo le parole: «previste dall'articolo 19» inserire le seguenti: «e dell'articolo 110» e al comma 2, dopo le parole: «e di assunzioni del personale» inserire la parola: «esclusivamente».

9.29 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anni due» aggiungere le seguenti: «e conseguentemente è ridotto ad anni due il periodo di permanenza in ruolo, oggetto di opzione, previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239».

9.2

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, COPERCINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «fuori ruolo» inserire le seguenti: «e di ruolo».

9.3

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, COPERCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori di I e II fascia».

9.4 SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, CO-
PERCINI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere i limiti di servizio necessari per conseguire un trattamento di pensione».

9.32 MERIGLIANO, PELLITTERI, D'ALI, VENTUCCI,
ZACCAGNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le quote di bilancio dei singoli atenei, che si rendano disponibili per la cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, dei professori e dei ricercatori, sono vincolate al finanziamento dell'organico dei professori e dei ricercatori.

1-ter. Gli oneri finanziari derivanti ai singoli bilanci di ateneo dalle progressioni di carriera del personale docente e non docente in servizio sono a carico della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9.9 ABRAMONTE, DI MAIO, CAMPO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro rimborsa alle università una quota dell'onere derivante dal trattamento economico dei professori fuori ruolo, pari al trattamento pensionistico che competerebbe ai medesimi professori».

9.33 ALBERICI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Anche i professori in pensione possono, su loro richiesta, e con parere favorevole dei dipartimenti o degli istituti, continuare a prestare la loro opera didattica e scientifica senza alcun tipo di compenso».

9.34 MERIGLIANO, PELLITTERI, D'ALI, VENTUCCI,
ZACCAGNA

Sopprimere il comma 3.

9.1

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

9.35

ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIARELLI, PAGANO

Sopprimere il comma 3.

9.10

DI MAIO, CAMPO, ABRAMONTE

Sopprimere il comma 3.

9.24

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3 dopo le parole: « motivate esigenze didattiche » inserire le seguenti: « nelle facoltà di nuova istituzione e nei limiti del 20 per cento dei corsi ufficiali attivati ».

9.14

SERRI, GALLO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole da: « anche per l'attivazione » alla fine con le seguenti: « per la durata di un anno, rinnovabili nel limite massimo del 10 per cento dei corsi attivati ».

9.5

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, COPERCINI

Al comma 3, dopo le parole: « essere stipulati » aggiungere le seguenti: « nel limite del 25 per cento e limitatamente alle facoltà di nuova istituzione ».

9.25

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3 sopprimere le parole: «non fondamentali e caratterizzanti».

9.36

PERLINGIERI, TAMPONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'attivazione dei corsi ufficiali di cui al comma 3 deve avvenire preferibilmente mediante l'attribuzione dell'incarico a ricercatori non confermati».

9.37

PERLINGIERI, TAMPONI

Sopprimere il comma 4.

9.15

SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

9.23

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHIETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 5, sostituire le parole: «in base a finanziamenti dell'Unione europea o di organismi internazionali» con le seguenti: «dall'Unione europea o da organismi internazionali».

9.39

MERIGLIANO

Al comma 5, dopo le parole: «in base a finanziamenti» inserire le seguenti: «e assegnazioni».

9.40

SERRA, COPERCINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero concesse direttamente da tali organismi».

9.38

ALBERICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'organico di ateneo sono compresi gli incaricati stabilizzati che ne facciano esplicita domanda e non abbiano compiuto il settantesimo anno di età».

9.41

BEVILACQUA, CURTO, PRESTI, BATTAGLIA, VEVANTE SCIOLETTI

Sopprimere il comma 6.

9.16

SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere il comma 6.

9.11

DI MAIO, CAMPO, ABRAMONTE

Sopprimere il comma 6.

9.12

BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BATTAGLIA, TURINI, PEDRIZZI, MOLINARI, CURTO

Sopprimere il comma 6.

9.6

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, COPERCINI

Sopprimere il comma 6.

9.42 ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIA-
RELLI, PAGANO

Sopprimere il comma 6.

9.26 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Stralciare il comma 6.

9.46 ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIA-
RELLI, PAGANO

Sopprimere il comma 7.

9.43 ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIA-
RELLI, PAGANO

Sopprimere il comma 7.

9.13 VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA, PRESTI,
BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI, TURINI, MO-
LINARI,

Stralciare il comma 7.

9.44 ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIA-
RELLI, PAGANO

*Al comma 7, sostituire le parole: «si riducano a» con le seguenti:
«siano di».*

9.45 PERLINGIERI, TAMPONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese anche le Università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

9.21 PALOMBI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I docenti, professori ed equiparati che abbiano svolto attività continuativa di insegnamento di corsi universitari riconosciuti per almeno nove anni accademici consecutivi complessivi in almeno tre atenei diversi pubblici o privati legalmente riconosciuti ed equiparati vengono, su domanda indicante il raggruppamento, immessi di ufficio nel ruolo di docente universitario di prima fascia, entro l'anno accademico in cui entra in vigore la presente legge. L'attività di insegnamento deve essere comprovata da idonea documentazione di avvenuto contratto di insegnamento sostitutivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e in particolare degli articoli 25 e 29, per corsi della durata minima di trenta ore nell'anno accademico, comportanti altresì impegni di partecipazione alla Commissione degli esami di profitto del corso a norma dell'articolo 25, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, di partecipazione con voto consultivo al Consiglio di facoltà dell'ateneo e di partecipazione a ulteriori attività didattiche stabilite dalla facoltà, fatta esplicita esclusione dei contratti integrativi di qualsivoglia durata. L'immissione nel ruolo comporta la possibilità di chiamata per trasferimento, entro il primo anno accademico utile, da parte di qualsiasi facoltà di Università pubblica o privata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con apposito regolamento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la esecuzione delle domande e per la nomina in ruolo, sentito il parere non vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN) nel caso di scelte plurime del raggruppamento».

9.20

PALOMBI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificate dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5».

9.19

PALOMBI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli enti pubblici di ricerca, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono partecipare anche con quote azionarie a consorzi e società di ricerca, ivi comprese quelle di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il volume complessivo di tali partecipazioni, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni legislative speciali, non può essere superiore al cinque per cento delle spese per la ricerca scientifica complessivamente iscritte nel bilancio dell'ente e gli eventuali utili derivanti devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali».

9.52

PALOMBI

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Gli Enti pubblici di ricerca, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono partecipare anche con quote azionarie a consorzi e società di ricerca, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il volume complessivo di tali partecipazioni, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni legislative speciali, non può essere superiore al 5 per cento delle spese per la ricerca scientifica complessivamente iscritte nel bilancio dell'Ente e gli eventuali utili derivanti devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali».

9.28

BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI,
BATTAGLIA, CURTO, MOLINARI, PEDRIZZI,
TURINI

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese anche le Università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

9.27

BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI,
BATTAGLIA, CURTO, MOLINARI, PEDRIZZI,
TURINI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. È indetta una tornata straordinaria per idoneità a professore associato, secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 382 del 1980, alla quale possono partecipare:

a) i ricercatori universitari confermati, che in qualità di titolari di contratto quadriennale presso le facoltà di medicina e chirurgia, conferito ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, avevano svolto attività assistenziale oltre l'orario normale di servizio;

b) i ricercatori universitari confermati, assunti in base ad un pubblico concorso con la qualifica di medici interni universitari con compiti assistenziali e che al momento della pubblicazione del bando di prima tornata idoneativa per professore associato avevano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica documentata dalle facoltà;

c) i tecnici laureati in servizio in tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al momento della pubblicazione del bando di prima tornata idoneativa per professore as-

sociato, non avevano ancora maturato un triennio di attività didattica e scientifica documentata dalle facoltà.

7-ter. Ai sensi del giudizio di idoneità i candidati dovranno presentare esclusivamente i titoli posseduti al momento della pubblicazione del bando relativo alla prima tornata dei giudizi idoneativi per professore associato.

7-quater. Il personale laureato delle Università, inquadrato nella qualifica VII e superiore delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria a seguito di pubblico concorso, per il quale era prescritto il possesso del diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato in un ruolo ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento ed è equiparato, ai fini delle funzioni didattiche e di ricerca, al ricercatore universitario. Il personale di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è equiparato ai fini dello svolgimento delle funzioni assistenziali al ricercatore universitario confermato ed allo stesso si estendono le disposizioni in materia di incompatibilità e di esercizio della libera professione.

7-quinquies. Le Università possono comunque, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, convertire i posti in organico del personale delle qualifiche di cui al comma 1 in posti di ricercatore universitario confermato ai fini dell'inquadramento nei predetti posti, previo giudizio favorevole delle facoltà. L'anzianità di servizio maturata nelle qualifiche tecniche è riconosciuta per metà ai fini della progressione economica».

9.22

PEPE, GEI, MENSORIO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Le entrate proprie delle Università e degli Istituti di ricerca derivanti da attività conseguenti all'autonomia gestionale, affluiscono in una tesoreria propria distinta dalla Tesoreria unica».

9.18

FARDIN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le università possono addebitare le operazioni di pagamento relative agli stipendi ed ai compensi accessori del personale dipendente direttamente alla contabilità speciale infruttifera».

9.48

PASSIGLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le università possono addebitare le operazioni di pagamento relative agli stipendi ed ai compensi accessori del personale dipendente direttamente alla contabilità speciale infruttifera».

9.49

PERLINGIERI, TAMPONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le università possono imputare direttamente alla contabilità speciale infruttifera le spese sbbligatorie relative alle competenze fisse dovute al personale dipendente».

9.50

MERIGLIANO, PELLITTERI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di assunzione del personale, le disposizioni previste per le università dagli articoli 3, comma 16, e 5, comma 10, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9.47

ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIA-
RELLI, PAGANO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, e in ogni caso con un assetto giuridico compatibile con l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, formulati secondo le prescrizioni indicate nella citata deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 46 del 1982, il cui schema è definito dal provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 27 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge n. 46

del 1982. Per i progressivi verifica e monitoraggio delle attività contrattuali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982 e successive modificazioni, istituisce, con proprio decreto, apposite commissioni di esperti, stabilendone i compensi e le relative spese accessorie; i predetti oneri finanziari, non superiori complessivamente all'1 per cento dei valori contrattuali, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge n. 46 del 1982».

9.17

MANIERI, BISCARDI, PELLEGRINO, ZECCHINO,
PRESTI, BEVILACQUA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I ricercatori universitari che abbiano tenuto per tre anni accademici un corso universitario per supplenza o affidamento, in base alla legge 19 novembre 1990, n. 341, a partire dall'anno accademico 1995-96, a domanda conservano a titolo gratuito l'insegnamento tenuto o parte di esso, oppure vengono utilizzati in una materia affine, fino all'espletamento dei concorsi di prima e seconda fascia».

9.8

ROCCHI

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. I ricercatori universitari che abbiano tenuto per tre anni accademici un corso universitario per supplenza o affidamento, in base alla legge 19 novembre 1990, n. 341, a partire dall'anno accademico 1995-96, a domanda conservano l'insegnamento o parte di esso oppure vengono utilizzati in una materia affine, fino all'espletamento dei concorsi di prima e seconda fascia. Le università compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, in base a quanto previsto dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, possono retribuire l'affidamento o la supplenza qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni».

9.7

ROCCHI

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.5

PALOMBI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «degli articoli 1 e 3», fino a: «nonchè».

10.9

RUSSO, SENESE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè dalla legge 10 marzo, n. 100», e aggiungere il seguente periodo: «Fermo rimanendo il disposto del comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge è soppressa».

10.10

FORCIERI, LORETO

Al comma 1, la frase: «per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo» è sostituita dalla seguente: «al dipendente il cui nucleo familiare dispone di un solo reddito e solo per i primi sei mesi al dipendente il cui nucleo familiare dispone di più redditi».

10.1

PETRICCA

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per la misura dell'indennità da corrispondere agli aventi titolo, si farà indistintamente riferimento al solo comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100».

10.11

CASILLO, MONTELEONE, CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale militare, la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 opera esclusivamente per coloro che vengono trasferiti in altra località distante meno di 80 chilometri dalla precedente sede di servizio. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, le parole "prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" sono soppresse e il comma 2 dello stesso articolo 1 è abrogato».

10.2

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pub-

blici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Consequentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

10.8

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Consequentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

10.7

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

10.6

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma, 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998 rientranti nella Categoria II, limitatamente alle spese per indennità di missione all'interno ed all'estero e per indennità di servizio all'estero e assegni di sede nonchè per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro, sono ridotti per importi pari all'8 per cento degli stanziamenti stessi».

10.4

COPERCINI

Sopprimere il comma 4.

10.12

LORUSSO

Sopprimere il comma 4.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente aumento delle maggiori entrate di cui all'articolo 55.

10.3

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Art. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Contributi dello Stato ad enti ed altri organismi)

1. L'importo del contributo dello Stato in favore di ciascuno degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella C allegata alla presente legge è ridotto, per l'anno 1996, del 20 per cento rispetto all'importo risultante sulla base della legislazione vigente».

11.23

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole «di cui alla tabella C allegata alla presente legge» con le parole: «il cui elenco dovrà essere rideterminato da ciascun Ministero di competenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli effetti di risparmio previsti dalla presente legge».

11.15

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Al comma 1, nella tabella C richiamata, sopprimere i seguenti capitoli: per lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri i capitoli 1210, 1224 e 6652; per lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri i capitoli 2667, 3109, 3117 e 3177; per lo stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole il capitolo 1268; per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il capitolo 3030; per lo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero il capitolo 1614; per lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità i capitoli 2588 e 2593; per lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali i capitoli 1605 e 1616; per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente il capitolo 3920.

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 1996 le dotazioni di spesa, di cui alle leggi n. 385 del 1954, n. 157 del 1992, n. 292 del 1990, n. 411 del 1985, n. 760 del 1985, n. 794 del 1966, n. 948 del 1982, n. 423 del 1985, n. 67 del 1988, n. 910 del 1986, n. 88 del 1992, n. 164 del 1977, n. 123 del 1980, n. 423 del 1990, n. 418 del 1990, n.61 del 1994, la cui riquantificazione annuale e triennale resta determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria, sono ridotte del 20 per cento».

11.28

BUCCIARELLI, BEVILACQUA, BRIENZA, MATTEJA, BALLESI, PINTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, nella Tabella C richiamata, alla voce Presidenza del Consiglio dei Ministri sopprimere i seguenti riferimenti: «legge n. 648 del 1981 e legge n. 292 del 1990 capitolo 6652 - Contributo per l'attività istituzionale dell'Ente nazionale italiano per il turismo, 47.000; legge n. 816 del 1980 capitolo 6653 - Contributo annuo al Club Alpino Italiano».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «è ridotta del 20 per cento», con le seguenti: «è ridotta del 22 per cento».

11.29

D'ALI, SPISANI, ZACCAGNA, BECCARIA, VENTUCCI

Al comma 1, nella tabella C richiamata, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri sopprimere il riferimento alla legge 816 del 1980 capitolo 6653 - Contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano - 1.900.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

11.26

TAMPONI, PERLINGERI

Al comma 1, nella tabella C richiamata, alla rubrica Amministrazione 1/a - Presidenza del Consiglio dei ministri, sopprimere la voce: «L. 816/80, 6653, Contributo annuo a favore del Club alpino italiano, 1.900».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

11.17

CARPENEDO, BACCARINI, TAMPONI

Al comma 1, alla tabella C, Amministrazione: Presidenza del Consiglio dei ministri, alla voce «L. 816/80 - Contributo annuo a favore del Club alpino italiano», sostituire l'importo: «1900» con il seguente: «2.000».

11.18

DUJANY

Al comma 1, nella tabella C richiamata, nel quadro relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, sopprimere le seguenti parole: «L. 123/80 - cap. 1605 "Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della L. 123/80" - Previsione 1996 lire 22.800 milioni».

Conseguentemente, nella medesima tabella C, nel quadro relativo al Ministro degli affari esteri aggiungere le seguenti parole: «L. 7/81 - (cap. 4484) "Finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione professionale in Italia" - Previsione 1996 lire 30.000 milioni».

11.3**PRESTI**

Al comma 1, tabella C, sopprimere il riferimento capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali «Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 123 del 1980» - previsione 1996 lire 22.800 milioni.

Conseguentemente, alla stessa tabella C, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri è aggiunto il seguente capitolo: 4484 «Finanziamenti per programmi di formazione professionale in Italia...» - previsione 1996 lire 30.000 milioni.

11.21**PRESTI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI**

Alla Tabella C di cui al comma 1 nell'elenco relativo al Ministero degli affari esteri sopprimere il capitolo 2681 (contributo per conservare le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia) - previsione per il 1996 pari a 4.870.000.000 di lire; inserire il capitolo 2570 (spese inerenti ai corsi di formazione e orientamento...) - previsione per il 1996 pari a 165.546.000 di lire e il capitolo 3212 (contributo all'Istituto Agronomico d'oltre mare) - previsione per il 1996 pari a 4.750.000.000 di lire».

11.5**CAPUTO, STAGLIENO, SURIAN, BONANSEA**

Al comma 1, nella tabella C richiamata, sopprimere, alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali, il capitolo 1605, «Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 123/80». Prev. 1996 22.800; e alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il capitolo 3030 «contributo annuo forfettario agli organismi di normalizzazione italiani». Prev. 1996 3.300.

Conseguentemente, alla stessa tabella C, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione aggiungere il seguente capitolo: 7951 L. 107/91; D.L. 149/93 «Contributi alle imprese armatoriali per l'acquisto di navi di bandiera estera». Prev. 1996 35.000».

11.24**BALLESI**

Al comma 1, nella tabella C richiamata, nel quadro relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, sopprimere le seguenti parole: «L. 123/80 - L. 423/90 - cap. 1605 "Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della L. 123/80" - Previsione 1996 lire 22.800 milioni».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, nel quadro relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione aggiungere le seguenti parole: «L. 107/1991 - D.L. 149/1993 (cap. 7951) "Contributi alle imprese armatoriali per l'acquisto di navi di bandiera estera" - Previsione 1996 lire 35.000 milioni».

11.20

PRESTI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, nella tabella C richiamata, alla voce Ministero del commercio con l'estero sopprimere il riferimento «legge 518/70, capitolo 1607 - Contributo spese e finanziamento camere di commercio all'estero»; e alla voce Ministero dell'industria sopprimere il riferimento «legge 484/50, capitolo 2073 - Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento della piccola industria».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

11.25

TAMPONI, ZANOLETTI

Al comma 1, alla tabella C allegata, alla rubrica Amministrazione (Ministero del commercio con l'estero), sopprimere la voce: «Contributo per le spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane all'estero - Capitolo 1607».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

11.32

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 1, nella tabella C richiamata, alla rubrica 16 - Ministero del commercio con l'estero, sopprimere la voce: «Contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero, capitolo 1607».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

11.13

ROVEDA, COPERCINI

Al quadro 16 (Ministero del commercio con l'estero), della tabella C, allegata, la voce: «Contributo per le spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane all'estero - cap. 1607» è soppressa.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 11 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «21 per cento».

11.19

PONTONE, TURINI, CURTO

Alla Tabella C di cui al comma 1, nell'elenco relativo al Ministero dei beni culturali sopprimere il capitolo 1616 (Contributo alla Fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto pari a lire 2.850.000.000), e conseguentemente nella stessa Tabella inserire il capitolo 2116 (Contributo alla Scuola di Archeologia italiana in Atene per lire 1.520.000.000) e il capitolo 2042 (Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione) per lire 1.585.780.000.

11.6

CASTELLANI

Alla tabella C richiamata, Ministero dell'ambiente, eliminare le seguenti voci:

«Contributo all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;

Contributo all'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

Somma occorrente per la gestione dei parchi nazionali (articolo 34, commi 1 e 2;

Somma occorrente per i parchi nazionali d'Abruzzo, Gran Paradiso e Stelvio;

Somma occorrente per le finalità previste dall'articolo 35, commi 3, 4 e 5, in materia di parchi».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota pari al 4 per cento del tributo di cui al comma 1 affluisce al capo XXXII del quadro di classificazione delle entrate dello Stato nel capitolo 2598 di nuova istituzione del Ministero dell'ambiente, ai sensi del quadro relativo al Ministero dell'ambiente della tabella C».

11.16

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Alla tabella C richiamata, nel prospetto relativo al Ministero dell'ambiente, sopprimere la seguente voce: «Legge 59/93 - 1707 - Contributo al Segretariato CITES come da Convenzione del 3 marzo 1973 - Previsione 1996 - 240».

11.8

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRA-
MONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS,
DI MAIO, MANCUSO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto col Ministro del tesoro», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

11.7 SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto col Ministro del tesoro», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.»

11.7 (nuovo testo) SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.»

11.30 MERIGLIANO, PELLITTERI, D'ALI, VENTUCCI,
ZACCAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole: «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.»

11.9 FALQUI, RONCHI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRA-
MONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS,
DI MAIO, MANCUSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «intendendosi» fino a: «spesa» con le seguenti: «le relative autorizzazioni di spesa sono rideterminate da ciascun Ministro, previa presentazione alle competenti Commissioni parlamentari del rendiconto annuale dell'attività svolta dagli enti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.»

11.10 FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rideterminazione delle autorizzazioni di spesa è effettuata sia per Ministero sia con riferimento ai singoli capitoli esistenti nelle stesse tabelle.»

11.27 TERRACINI, PERLINGERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso».

11.22

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La dotazione dei capitoli di cui al comma 1 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'anno 1996 la predetta dotazione è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente. Per gli anni 1997 e 1998 viene iscritta la dotazione per il 1996».

11.34

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.» con le seguenti: «è complessivamente ridotta del 20 per cento rispetto all'importo risultante sulla base della legislazione vigente e le dotazioni dei singoli capitoli di cui al comma 1 verranno stabilite dal Consiglio dei Ministri sentite le competenti Commissioni parlamentari.».

11.1

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

11.14

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

All'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le altre aree del territorio nazionale il beneficio previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche nell'ipotesi in cui sia stipulato, entro il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, il solo contratto preliminare di compravendita di immobili, a condizione che il relativo contratto definitivo sia stipulato entro i successivi 6 mesi».

Conseguentemente alle relative minori entrate valutate in lire 36 miliardi per il 1996, nell'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «27,5 per cento».

11.33

PALOMBI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

11.31

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferma restando la riduzione complessiva del 21 per cento sull'importo globale della tabella C, relativa all'amministrazione n. 6 "Ministero degli affari esteri" disposta dal precedente comma 2, è soppresso il riferimento ivi contenuto alla legge n. 401 del 1990, capitolo 2652 - assegni agli istituti di cultura all'estero».

11.12

SERRI, MIGONE, BENVENUTI, CAPUTO, POZZO, STAGLIENO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il 1996 il Ministro per i beni culturali e ambientali determina con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti, istituti e comitati individuati ai sensi delle leggi di cui alla tabella D allegata. L'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere l'80 per cento del totale indicato nella predetta tabella D. Il decreto è emanato sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che lo esprimono in conformità ai rispettivi regolamenti. Per gli anni successivi al 1996, l'ammontare dei contributi è determinato, per ciascuna delle leggi di cui alla tabella D, dalla tabella C della legge finanziaria».

Conseguentemente, nella tabella C allegata sopprimere il n. 18.

TABELLA D

Legge	C.A.P.	Denominazione	Prev. 1996
D.L. 657/74		Contr. per. Congr. scient. e cult., premi ad Enti per op. di pregio per la cultura	950
	1603		
L. 123/80, L. 423/ 90	1605	Contr. ordinari dovuti ad Enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della L. 123/80	22.800
L. 123/80	1606	Contributi ad Enti culturali ai sensi dell'articolo 3 della L. 123/80	3.725,5
L. 353/73, L. 776/ 81	1609	Contr. per il funzion. biblioteche non sta- tali con esclusione delle regionali ..	5.842,5
L. 221/95	1615	Contributi Unione italiana ciechi (libro parlato)	5.000
L. 418/90	1616	Contributo alla fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto	2.850
L. 231/95	1623	Contributo al Comitato nazionale Federi- co II di Svevia	2.000
L. 1520/60, L. 193/ 91	2107	Contributo all'opera del duomo di Or- vieto	5,7
L. 723/60	2110	Contr. per il Centro Inter. di studi per la cons. e restauro dei beni culturali.	180,5
L. 964/65	2112	Contributo annuo all'Ente «Casa Buonar- roti» in Firenze	19
L. 414/84	2117	Contributo annuo a favore dell'Ente auto- nomo «La Biennale di Venezia» ..	4.750
L. 414/84	2118	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Esp. Triennale di Milano	4.750
L. 414/84	2119	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Esp. Quadriennale di Roma ...	1.900
		Totale	54.800,2

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nella legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono soppressi:

- a) l'articolo 9;
- b) l'articolo 10, comma 1, lettera h);
- c) all'articolo 16, comma 2, lettera c) le parole «o commette ad istituti specializzati»;
- d) l'articolo 19, comma 4.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e relative diminuzioni del capitolo 1009».

11.0.2

PASQUINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione delle spese di regioni, enti locali ed enti pubblici vigilati)

1. Ai fini della razionalizzazione degli interventi di spesa di propria competenza, le regioni, le provincè, i comuni, le comunità montane, i relativi consorzi ed aziende, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere, e gli enti pubblici vigilati procedono alla revisione straordinaria delle leggi regionali e delle delibere che comportano concorsi, contributi ed agevolazioni a enti terzi, fondazioni, associazioni, imprese approvate nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1985 ed i cui effetti non si siano già esauriti, rideterminando le procedure e gli importi destinati.

2. Alle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi ed aziende che non procederanno a tale revisione entro il 30 giugno 1996, mediante apposite nuove deliberazioni, verrà decurtato del 20 per cento il contributo statale a qualsiasi titolo erogato.

3. Per le deliberazioni di spesa assunte prima del 1970, la loro inoperatività è dichiarata di diritto per il bilancio 1996 ed a nessun titolo oneri da esse derivanti possono essere iscritti nel bilancio medesimo».

11.0.1

PEDRIZZI, CURTO

Al comma 2 dell'articolo 17, dopo le parole: «delle regioni di un importo», inserire la seguente: «almeno»; dopo le parole: «legge; tale importo», inserire la seguente: «minimo», ed alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «A tale fondo perequativo l'erario verserà una somma pari allo 0,5 per cento del gettito annuale dell'IRPEF».

Conseguentemente dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1996, relative alla categoria IV (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento, con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.3

SERRI, GALLO, ROSSI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il programma di realizzazione dell'alta velocità per il triennio 1996-1998 è sospeso».

12.2

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere l'articolo 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1996 la ritenuta prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata, all'atto del pagamento, anche sui redditi indicati nella lettera l) dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La ritenuta non deve essere operata per gli obblighi assunti nell'esercizio di imprese, anche se non residenti nel territorio dello Stato».

12.4

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 10 per cento sul corrispettivo pattuito”»

12.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le posizioni degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dai sottufficiali, per i quali va riconosciuta, agli effetti di progressione di carriera ed economici, una maggiorazione dell'anzianità di servizio, nell'attuale grado, del 50 per cento del servizio prestato nella categoria inferiore, e comunque fino ad un massimo di quattro anni, così come già riconosciuto, in esecuzione di giudicati del Consiglio di Stato, in favore dei funzionari della Polizia di Stato provenienti dalla categoria inferiore, in armonia con i principi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198».

12.1

PETRICCA

Al comma 2 aggiungere le seguenti parole: «; e al caso dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973 n. 477, e successive modificazioni, e dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, in possesso della abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguita ai sensi degli articoli 1, e successive modificazioni, e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 358, che chiedono l'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88».

12.6

CASTELLANI

Al comma 2 sostituire le parole: «in grado di appello» con le seguenti parole: «in giudizio».

12.5

PERLINGIERI, TAMPONI, DEGAUDENZ, FABRIS
Pietro

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Indennità per il personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. All'onere derivante dal comma 1, si fa fronte aumentando i diritti forfettari di copia e di certificazione di conformità degli atti giudiziari, ai sensi della tabella allegata».

TABELLA

N. Pagine	Diritto di copia forfettaria	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne
1- 4	2.000	8.000	10.000
5- 10	4.000	8.000	12.000
11- 20	6.000	8.000	14.000
21- 50	10.000	8.000	18.000
51-100	20.000	8.000	28.000
Oltre 100	20.000	8.000	28.000
Ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 ..	+12.000		+12.000

12.0.1

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Art 13.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti nonchè di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi».

13.2

ROVEDA, SPERONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'utilizzo di carte di credito per il pagamento delle spese di cui al comma 2 è altresì ammesso per i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e di provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali e comunali».

13.1

SPERONI, ROVEDA

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) le convenzioni di cui alla lettera b) devono comunque contenere un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile della Pubblica amministrazione».

13.3

PERLINGIERI, TAMPONI, FABRIS Pietro

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa è concesso un rimborso nella misura indicata nel comma 4 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 50 per cento di quella dell'intero stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, di cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

2. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annualità posticipate, su parere della commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

3. Le imprese editrici regolarmente iscritte al registro nazionale della stampa possono ottenere dall'Ente poste di corrispondere, in via di anticipo, una tariffa ridotta in misura corrispondente al rimborso ad esse spettanti, dietro cessione del credito vantato dalle imprese stesse verso lo Stato. Entro 15 giorni dalla liquidazione del rimborso da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri verranno effettuati i conguagli tra l'Ente poste e le imprese editrici.

4. I rimborsi spettano nella misura massima di lire 300 per ogni copia spedita e comunque in misura non superiore al 60 per cento della tariffa di competenza».

14.20

TAMPONI

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

14.1

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa è concesso un rimborso nella misura indicata nel comma 2-ter per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 50 per cento di quella dell'interno stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, di cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

2. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annualità posticipate, su parere della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2-bis. Le imprese editrici regolarmente iscritte al registro nazionale della stampa possono ottenere dall'Ente Poste di corrispondere, a titolo di anticipazione, una tariffa ridotta in misura corrispondente al rimborso ad esse spettante, dietro cessione del credito vantato dalle imprese stesse verso lo Stato. Entro quindici giorni dalla liquidazione del rimborso da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri verranno effettuati gli eventuali conguagli tra l'Ente Poste e le imprese editrici.

2-ter. I rimborsi di cui al comma 1 spettano nella misura massima di lire 300 per ogni copia spedita e comunque in misura non superiore al 60 per cento della tariffa di competenza».

14.3

LAURIA, CASTELLANI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal primo gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa è concesso un rimborso di lire duecento per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in

abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, di cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

2. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annualità posticipate, su parere della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il rimborso avverrà entro il 30 novembre di ogni anno. Le imprese editrici regolarmente iscritte al registro nazionale della stampa possono ottenere dall'Ente Poste, previo parere positivo della Commissione tecnica consultiva di cui sopra, per le pubblicazioni di cui al comma 1, sulla base della percentuale delle inserzioni pubblicitarie contenute nell'anno precedente, di corrispondere in via di anticipo, una tariffa ridotta in misura corrispondente al rimborso ad esse spettanti fermo restando l'accertamento nel bilancio dell'Ente Poste del credito vantato dalle imprese stesse verso lo Stato. Entro quindici giorni dalla liquidazione del rimborso da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri verranno effettuati i conguagli tra l'Ente Poste e le imprese editrici».

14.36

IL GOVERNO

All'emendamento 14.36, nel capoverso 2, sostituire le parole: «possono ottenere dall'Ente Poste» con le altre: «pagano all'Ente Poste» e sopprimere le parole: «di corrispondere».

14.36/1

CARPENEDO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa è concesso un rimborso nella misura indicata nel comma 2-ter per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, di cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

2. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annualità posticipate, su parere della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2-bis. Le imprese editrici regolarmente iscritte al registro nazionale della stampa possono ottenere dall'Ente poste di corrispondere, in via di anticipo, una tariffa ridotta in misura corrispondente al rimborso ad esse spettanti, dietro cessione del credito vantato dalle imprese stesse verso lo Stato. Entro 15 giorni dalla liquidazione del rimborso da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri verranno effettuati i conguagli tra l'Ente poste e le imprese editrici.

2-ter. I rimborsi spettano nella misura massima di lire 300 per ogni copia spedita e comunque in misura non superiore al 60 per cento della tariffa di competenza».

Conseguentemente al comma 7, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «350».

14.21

D'ALI, GRILLO, LA LOGGIA, TERRACINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici è concesso un rimborso di lire 250 per copia stampata, fino ad un massimo di 100.000 copie a numero, a partire dal 1° gennaio 1995. Per i soli giornali quotidiani la tiratura si intende come media settimanale. I rimborsi di cui sopra sono concessi a condizione che le stesse imprese non abbiano conseguito nell'anno stesso introiti pubblicitari superiori al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio. Qualora gli introiti pubblicitari siano inferiori al 25 per cento dei suddetti costi, ovvero l'impresa editi una sola testata, il rimborso è raddoppiato. Dal rimborso sono esclusi i giornali di promozione commerciale, quelli a carattere pubblicitario, quelli a carattere pornografico, quelli non venduti in edicola e quelli editi da enti pubblici. I suddetti rimborsi sono concessi anche se le imprese editrici fruiscono dei contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e devono essere erogati non oltre un semestre dall'anno di riferimento dei rimborsi stessi».

14.7

COPERCINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa è concesso, per le pubblicazioni, edite nell'anno precedente, che abbiano contenuto informazioni pubblicitarie, anche redazionali, in misura non superiore al 50 per cento dello spazio complessivo, un rimborso di lire duecento per ogni copia spedita in abbonamento postale. Tale rimborso è esteso agli inviti postali diretti a promuovere programmi di abbonamento alle medesime pubblicazioni».

14.6

DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1966, all'Ente poste italiane per conto delle».

14.16

CARPENEDO

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «alle imprese editrici», con le seguenti: «agli editori».

14.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1 sopprimere la parola: «quotidiani» e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli editori di periodici a carattere politico, culturale e religioso non posti in vendita e non contenenti inserzioni pubblicitarie dirette o indirette sarà rimborsato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione il 40 per cento delle spese sostenute per la spedizione in abbonamento postale».

14.24

BARRA, SELLITTI, FARDIN

Al comma 1, dopo le parole: «periodici» aggiungere le seguenti: «informativi e di valenza culturale».

14.32

PERLINGIERI, TAMPONI, FOLLONI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e agenzie di stampa».

14.27

PERLINGIERI

Al comma 1, dopo le parole: «le stesse imprese» inserire le seguenti: «appartenenti ai gruppi editoriali non debbono avere una quota di diffusione nazionale superiore al 10 per cento».

14.29

FOLLONI, PALOMBI, TAMPONI

Al comma 1, dopo le parole: «agenzie di stampa» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni»; sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «precedente» e le parole: «al 40 per cento» con le seguenti: al 50 per cento»; dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il rimborso avverrà entro il 30 novembre di ogni anno»; sosituire il secondo periodo con il seguente: «Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni e servizi, di vendita per corrispondenza, di cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici».

14.15

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusi i giornali di promozione commerciale» con le seguenti: «escluse le pubblicazioni di promozione commerciale».

14.30

TAMPONI, PERLINGIERI

Al comma 1, dopo la parola: «carattere» aggiungere le seguenti: «erotico e».

14.28

TAMPONI, FOLLONI

Alla fine del comma 1, sostituire le parole: «quelli non posti in vendita, quelli editi da enti pubblici» con le seguenti: «quelli editi da enti pubblici, fatti salvi quelli editi da fondazioni, enti morali, associazioni, gruppi di volontariato e sindacati».

14.18

CURTO, DE CORATO

Al comma 1, dopo le parole: «quelli non posti in vendita» inserire le seguenti: «fatti salvi quelli editi da fondazioni, enti morali, associazioni, gruppi di volontariato e sindacati».

14.26

TAMPONI, PERLINGIERI, COSTA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «quelli non posti in vendita» aggiungere le seguenti: «fatti salvi quelli editi da fondazioni, enti morali, associazioni e gruppi di volontariato».

14.14

PALOMBI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Previo accertamento delle condizioni di cui al comma 1 da parte della commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso ad annualità posticipate».

14.31

PERLINGIERI, TAMPONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della citata legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non essendo stato emanato un regolamento interpretativo, sono validi i criteri adottati per la applicazione della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, a sanatoria del contenzioso emerso, sempre che le domande con la documentazione richiesta siano state presentate nei termini prescritti. Le disposizioni di cui al comma 5 del predetto articolo 3 della legge n. 250 del 1990 s'intendono riferite ai rapporti societari e non sono applicabili alle imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili; per i periodici e le imprese editrici di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, il contributo s'intende riferito ad entrambe le lettere a) e b) del comma 10 del medesimo articolo 3 e l'accesso alle provvidenze s'intende sia per l'anno di acquisizione delle anzianità contemplate, sia per gli esercizi precedenti; detti contributi possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscano forme obbligatorie di previdenza in base alle modalità previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411».

14.33

TAMPONI, DEGAUDENZ, FABRIS, PIETRA LENZI,
PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della sopra richiamata legge 7 agosto 1990 n. 250, non essendo stato emanato un regolamento interpretativo, vanno adottati i criteri seguiti per la precedente legge 25 febbraio 1987 n. 67, a sanatoria del contenzioso emerso, sempre che le domande con la documentazione richiesta siano state presentate nei termini prescritti. Pertanto le disposizioni di cui al comma 5 s'intendono riferite ai rapporti societari e non sono applicabili alle imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili; per i periodici e le imprese editrici di cui al comma 2, il contributo s'intende riferito ad entrambe le lettere a) e b) del successivo comma 10 e l'accesso alle provvidenze s'intende sia per l'anno di acquisizione delle anzianità contemplate, sia per gli enti pubblici che gestiscano forme obbligatorie di previdenza in base alle modalità della legge 22 dicembre 1989 n. 411».

14.13

COPERCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della citata legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, non essendo stato emanato un regolamento interpretativo, sono validi i criteri adottati per la applicazione della legge 25 febbraio 1987 n. 67, e successive modificazioni, a sanatoria del contenzioso emerso sempre che le domande con la

documentazione richiesta siano state presentate nei termini prescritti. Alle imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e, per i periodici e le imprese editrici di cui al comma 2 del richiamato articolo 3, e successive modificazioni, il contributo si intende riferito alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 del già citato articolo 3, e l'accesso alle provvidenze si intende previsto sia per l'anno di acquisizione delle anzianità contemplate sia per gli esercizi precedenti. Detti contributi possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in base alla modalità della legge 22 dicembre 1989, n. 411».

14.17

CASTELLANI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituiti come cooperative giornalistiche si intendono anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane».

14.25

FALOMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il richiamo ai periodici editi dalle imprese editrici si intende riferito all'intero disposto delle lettere *a)* e *b)* del comma 10 del medesimo articolo, e le anzianità richieste si intendono acquisite a decorrere dall'anno di fondazione delle testate o di costituzione delle società prescindendo dalla data infrannuale di inizio così come da eventuali variazioni o mutamenti nel frattempo intervenuti. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistico-informativi, e, quindi, non si intendono applicabili per le società che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro e alla distribuzione degli utili».

14.8

COPERCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono raddoppiati».

14.9

COPERCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle emittenti televisive e radiofoniche concessionarie ai sensi del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che trasmettono stabilmente telegiornali e radiogiornali quotidiani con apposita autorizzazione del competente tribunale. A tal fine ci si avvale dell'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

14.5

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire».

14.23

PASSIGLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Si applicano gli articoli 7, quinto comma, 18, e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416».

14.10

COPERCINI

Al comma 6 sostituire le parole: «inalterato il costo sostenuto» con le seguenti: «inalterate le tariffe sostenute».

14.19

CURTO, DE CORATO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «lasciando inalterato il costo» fino alla fine del comma.

14.2

ROVEDA, BUSNELLI. COPERCINI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «lasciando inalterato il costo» fino alla fine del comma.

14.12

ROVEDA, BUSNELLI. COPERCINI

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. A decorrere dall'anno 1996 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dalla presente norma si provvede mediante prelievo dal fondo speciale di conto capitale contenuto nella tabella B allegata alla legge finanziaria per l'anno 1996».

14.22

LAURIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tetto massimo dei compensi nel settore dell'emittenza radiotelevisiva e dell'editoria)

1. Tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria e della emittenza radiotelevisiva nonché le agenzie di stampa che ricevono qualsiasi tipo di provvidenza, sovvenzione, contributo, concessione ed analoghi

benefici direttamente o indirettamente dallo Stato, non possono corrispondere, a nessun titolo, a dipendenti o collaboratori interni od esterni, emolumenti annui per importi superiori a quelli percepiti dai membri delle Camere del Parlamento italiano al netto delle indennità per cariche suppletive. Tale norma si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli emolumenti lordi totali si intendono comprensivi di compartecipazione agli utili, *fringe benefits*, alloggi, rimborsi spese, diarie, straordinari e qualsiasi altra somma pagata a qualsiasi titolo, al lordo di imposte e contributi obbligatori anche se non in forza di legge.

3. Nel caso di utilizzazioni parziali, gli adeguamenti si intendono *pro quota* commisurati alla effettiva durata mensile della prestazione rispetto al tempo pieno ed in ogni caso con riferimento alla condizione retributiva dei parlamentari.

4. Nel caso di inadempienza le provvidenze ricevute ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma 1 devono essere restituite all'erario dall'impresa beneficiaria, gravate di interessi e sanzioni a decorrere dalla data da cui ha avuto inizio la violazione; nello specifico caso di impresa che gode della sola concessione, l'importo del canone di concessione si intende decuplicato.

5. Al fine della determinazione degli interessi, delle sanzioni e delle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

6. La presente norma non si applica alle imprese che non ricevono le provvidenze di cui al comma 1 o che vi rinuncino».

14.0.1

BRIGANDI, FRIGERIO, MARCHINI, CARINI, DO-
LAZZA, PERUZZOTTI, COPERCINI

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il "Fondo rotativo per la progettualità". Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 300 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali.

2. Gli enti di cui al comma 1, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione

tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500 mila ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

3. L'anticipazione, aumentata dalle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

4. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima».

14.34

IL GOVERNO

All'emendamento 14.0.2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il "Fondo rotativo per la progettualità". Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 300 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali.

1-ter. Gli enti di cui al comma 1-bis, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa

dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio Direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazioni all'importo di 500 mila ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

1-quater. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

1-quinquies. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima».

14.0.2/1

DONISE, FALOMI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Mutui per spese di progettazione)

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre con le banche mutui di durata quinquennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei relativi contratti, per finanziare le spese di progettazione di opere pubbliche, con rimborso del capitale alla fine dei cinque anni.

2. I mutui potranno essere contratti nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente e i relativi interessi non potranno essere superiori al 10 per cento della differenza tra il 25 per cento delle entrate dei primi tre titoli di bilancio e la quota già impegnata per interessi di mutui contratti o in corso di contrazione.

3. I mutui potranno essere estinti dagli enti locali anticipatamente a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula dei relativi contratti, con un indennizzo dell'1 per cento del capitale restituito, con mezzi propri o con la contrazione di un mutuo per la realizzazione dell'opera cui il progetto si riferisce. In quest'ultimo caso, il progetto esecutivo dell'opera da realizzare comprenderà l'importo del capitale mutuato ed il relativo indennizzo.

4. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1, 2 e 3, i mutui di cui al presente articolo saranno soggetti alle disposizioni che regolano i mutui agli enti locali».

14.0.2

FALOMI, DONISE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nella programmazione, decisione e realizzazione di opere pubbliche è obbligatorio il ricorso alla conferenza di servizi a tutti i procedimenti che riguardano la medesima attività e comunque finalizzati al perseguimento di un risultato in particolare, nella progettazione, localizzazione e decisione o alla realizzazione delle opere di importo superiore ad una certa soglia. Il preminente interesse nazionale dell'opera trova una riaffermazione nell'espressione a maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.

2. L'amministrazione che indice la conferenza, ha l'obbligo di fissare il termine massimo ed il numero di sedute entro cui concludere la conferenza di servizi. Scaduto senza conclusioni tale termine, l'amministrazione stessa è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Consiglio che interverrà a norma dell'articolo 14 del comma 2-bis legge n. 241 del 1990.

3. Il verbale della conferenza di servizi può stabilire dirette variazioni degli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori procedimenti.

4. È estesa a tutte le amministrazioni interessate in forma coordinate con la legge n. 216 del 1995 la definizione delle regolamentazioni degli accordi e dei contratti fissata dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

5. Per le opere pubbliche al di sopra di una determinazione soglia di costo è previsto un procedimento di concertazione tra i soggetti pubblici e privati che garantisca la definizione di un secondo quadro, dal quale discendono il programma dei lavori, i tempi, le condizioni e le modalità di realizzazione.

6. Il favorevole esito della valutazione di un impatto ambientale nella programmazione di un'opera pubblica ha effetto presclusivo nei confronti di altre sedi di valutazione.

7. Il Governo è delegato entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ad emanare un provvedimento atto ad istituire degli "Osservatori Ambientali" aventi il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate in sede di valutazione di impatto ambientale e composti dalle amministrazioni dello Stato competenti, dalle regioni interessate e dell'esecutore dell'opera».

14.0.503

PALOMBI, FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI,
RUSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Finanziamento di opere pubbliche di risorse private ed alternative)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici e le amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più a funzioni essenziali di interesse pubblico, o mediante la costituzione di diritti reali parziari su beni aventi le predette caratteristiche, o mediante l'attribuzione di concessioni amministrative, autorizzazioni, permessi o utilità in genere, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà, o la costituzione di diritti reali parziari o l'attribuzione di concessioni, autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la miglior offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario, il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto o di concessione.

4. I soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché da un piano economico finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. La proposta deve inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonché degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile.

5. I soggetti di cui il comma 1, valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminate anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono d'interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richiesta dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione, che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni, e successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

6. Prima di indire le gare di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano convocano una conferenza di servizi, ai sensi del comma 8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, che non vi partecipa, versano una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 4. Il promotore della proposta ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 4, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di ingegno. I soggetti di cui al comma 1, prelevano tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 6, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 1, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione dalla gara. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società di esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

8. La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta trascorso il quale l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del pro-

getto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. Qualora alla conferenza il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le controversie tra il soggetto concedente e il concessionario nascenti dall'interpretazione o esecuzione del rapporto e quale che ne sia l'oggetto sono deferite ad un collegio arbitrale ai sensi del capo sesto del Capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1962, n. 1063, e successive modificazioni».

14.0.1000

SPISANI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche soggette a valutazione di impatto ambientale oppure ricadenti nelle aree soggette a vincolo ambientale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone dichiarate sismiche, nonché quelli per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione, si effettuano sui progetti definitivi o, nelle more del perfezionamento della relativa regolamentazione, su progetti di massima dettagliati. I procedimenti si concludono sulla base di dettagliate relazioni istruttorie con il rilascio di concessione dell'autorizzazione, di diniego definitivo dell'autorizzazione medesima, oppure con sospensione della concessione accompagnata da prescrizioni di modifiche del progetto stesso.

2. Gli uffici preposti ai procedimenti di cui al comma 2 adottano, anche con provvedimenti successivi e separati, regolamenti di indirizzo

sull'applicazione della normativa per tipologie di opere ed ambiti territoriali, comprensivi delle modalità espositive richieste per i progetti ed elaborazioni comunque necessarie, nonché delle procedure istruttorie da adottarsi, nel rispetto di quanto indicato al comma 4. Il Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato di predisporre, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, un regolamento recante l'unificazione della terminologia e della metodologia da impiegarsi per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. I procedimenti di cui al comma 1 sono conclusi in forma contestuale ed indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

4. Nel caso in cui uno o più dei procedimenti di cui al comma 1 riferiti ad una medesima opera siano conclusi con sospensione accompagnata da prescrizioni, il responsabile unico del procedimento di attuazione nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, comunica agli uffici interessati la data entro la quale si impegna a presentare i nuovi elaborati progettuali, ed indice contestualmente la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dandone contestuale comunicazione alla presidenza della regione competente per territorio, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La conferenza dei servizi di cui al comma 4 è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato per le opere di interesse regionale, e dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato per le opere di interesse statale. Il presidente della conferenza delibera, all'atto della sua designazione, tempi e modalità per l'esecuzione dell'istruttoria sugli elaborati progettuali, e convoca alla conferenza tutti gli enti interessati ai procedimenti riguardanti il progetto, allo scopo di accertare la conformità dei nuovi elaborati progettuali alle prescrizioni ed alle relazioni istruttorie rilasciate ai sensi del comma 1. La conferenza si conclude nei tempi previsti con il rilascio di concessione dell'autorizzazione oppure con il diniego definitivo dell'autorizzazione medesima. Il presidente della giunta regionale può richiedere l'attivazione delle procedure di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

14.0.500

GRILLO, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Opere infrastrutturali per lo sviluppo e l'occupazione)

1. Per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il Ministero del bilancio e della programmazione economica redige e tiene aggiornati, per tramite del Nucleo di valutazione de-

gli investimenti pubblici, elenchi dei progetti infrastrutturali e di servizi cofinanziati dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla pubblicazione trimestrale di essi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e diffusione dei dati relativi ai progetti infrastrutturali e al relativo stato di avanzamento. A tale fine il Nucleo di valutazione si avvale anche del Centro di elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

14.0.501

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Opere infrastrutturali per lo sviluppo e l'occupazione)

1. Per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il Ministero del bilancio e della programmazione economica redige e tiene aggiornati, per tramite del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, elenchi dei progetti infrastrutturali e di servizi cofinanziati dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla pubblicazione trimestrale di essi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e diffusione dei dati relativi ai progetti infrastrutturali e al relativo stato di avanzamento. A tale fine il Nucleo di valutazione si avvale anche del Centro di elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

14.0.502

PALOMBI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scommesse a totalizzatore e a quota fissa)

1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al Comitato olimpico nazionale italiano sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

2. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 1.

3. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze secondo le disposizioni contenute nell'articolo 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

14.0.201

PALOMBI, FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, ZACCA-
GNA, TAMPONI, PODESTÀ, GRILLO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Compensi relativi a prestazioni professionali)

1. Gli onorari, le parcelle e comunque i compensi a qualsiasi titolo corrisposti a professionisti e tecnici per progettazioni, consulenze, perizie, direzione dei lavori, relativi ad opere pubbliche non possono superare il 7 per cento del valore complessivo dell'opera di riferimento, considerata nelle sue varie fasi di attuazione».

14.0.505

ROSSI, GALLO, BRIGANDI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Compensi relativi a prestazioni professionali)

1. Gli onorari, le parcelle e comunque i compensi a qualsiasi titolo corrisposti a professionisti e tecnici per progettazioni, consulenze, perizie, direzione dei lavori, relativi ad opere pubbliche non possono superare il 7 per cento del valore complessivo dell'opera di riferimento, considerata nelle sue varie fasi di attuazione».

14.0.513

ROSSI, GALLO, BRIGANDI, CARELLA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È costituito un fondo di solidarietà nazionale per il riordino urbanistico del territorio, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è ali-

mentato con il 4 per mille degli emolumenti lordi spettanti a ciascun lavoratore, prelevati per metà da quanto spettante al lavoratore stesso, e per metà da quanto dovuto dal datore di lavoro.

2. Le somme affluite al Fondo sono ripartite fra le regioni dal Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in rapporto al numero degli utenti, determinato tenendo conto anche dei flussi turistici.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le regioni ripartiscono fra gli enti locali, utilizzando i criteri di cui al comma 2, la quota del Fondo loro spettante. Il 40 per cento di tale quota è destinato alle province, il 60 per cento ai comuni e alle città metropolitane.

4. Le province utilizzano il 70 per cento del contributo loro assegnato per interventi di manutenzione straordinaria, restauro ed eventuale adeguamento o miglioramento antisismico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1986, degli edifici di loro proprietà adibiti ad uso pubblico, nonché per la manutenzione e l'eventuale miglioramento o adeguamento antisismico di proprie infrastrutture di trasporto, destinando il rimanente 30 per cento alla realizzazione di infrastrutture o attrezzature pubbliche previste dai propri piani regolatori dell'uso del territorio, secondo le priorità dettate dai programmi triennali delle opere pubbliche.

5. I comuni e le città metropolitane utilizzano la metà del contributo loro assegnato per interventi di manutenzione straordinaria, restauro ed eventuale adeguamento o miglioramento antisismico, ai sensi del citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, di propri manufatti edilizi destinati ad uso pubblico. Della metà restante, una quota non inferiore all'80 per cento sarà destinata a finanziamenti di analoghi interventi privati, e la parte restante sarà utilizzata per l'acquisizione, anche avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, di aree destinate alla costruzione di nuove abitazioni per le categorie economiche più disagiate.

6. I comuni e le città metropolitane destinano i proventi di cui agli articoli 3 e 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, nonché una quota non inferiore al 10 per cento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, alla realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture pubbliche previste dagli strumenti urbanistici comunali secondo le priorità determinate nei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 10 del 1977, su aree acquisite ai sensi del comma 5 del presente articolo».

14.0.507

CAMPO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, senza esclusione alcuna, sono obbligati, nel caso di finanziamenti di completa-

menti di opere pubbliche o di pubblica utilità, ad assicurarsi con ogni mezzo, prima dell'affidamento dei lavori, che il finanziamento ottenuto copra integralmente il completamento dell'opera, affinché la stessa possa essere pienamente utilizzata per lo scopo previsto. Qualora l'opera non possa essere utilizzata a causa del non assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, si procede all'automatica restituzione dei fondi concessi all'ente finanziatore, da attuare mediante revoca di fondi per pari importo, assegnati o da assegnare, riguardanti opere del medesimo settore».

14.0.508

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, senza esclusione alcuna, sono obbligati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco completo e analitico delle opere pubbliche di propria competenza, finanziate totalmente o parzialmente con fondi pubblici, oggetto di richieste di maggiori compensi, a qualsiasi titolo avanzate da parte dei soggetti esecutori, anche se già soddisfatte negli ultimi tre anni. La mancata presentazione di quanto richiesto, o la presentazione mendace o incompleta, comporta l'automatica sospensione dalle funzioni, per almeno un anno, del responsabile a ciò demandato, da parte dell'amministrazione pubblica o del responsabile legale dell'ente o da parte del Ministro per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato. In particolare per ciascuna opera devono essere forniti, tra l'altro, i seguenti dati:

- a) il costo iniziale dell'opera;
- b) il costo attuale dell'opera comprensivo della revisione prezzi se esistente;
- c) la procedura di scelta del contraente e la data dell'affidamento dell'appalto o della concessione;
- d) la data d'inizio dei lavori;
- e) lo stato di esecuzione dell'opera
- f) il tipo di contenzioso;
- g) il numero, la consistenza ed i motivi delle eventuali sospensioni dei lavori;
- h) il numero, la consistenza ed i motivi delle eventuali perizie;
- i) il numero, il tipo di permessi o dei nulla osta richiesti o resisi necessari dopo l'inizio dei lavori;
- l) la sufficienza dei fondi previsti;
- m) gli eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti e le relative motivazioni».

14.0.509

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole: "e del Volturno" sono sostituite dalle seguenti: ", del Volturno, dell'Isonzo, del Tagliamento, del Livenza, del Piave, del Brenta-Bacchiglione e del Liri-Garigliano"».

14.0.510

FANTE, FABRIS Giovanni, COPERCINI, PERIN

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato nella misura stabilita dal CIPE, per la realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

14.0.511

PALOMBI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di procedere agli affidamenti delle opere pubbliche o di pubblica utilità in assenza della preventiva verifica sulla piena e totale disponibilità delle aree, dell'acquisizione di tutti i nulla osta e permessi definitivi, nonchè dell'esistenza di idonee indagini geotecniche ove necessarie. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il direttore dei lavori deve certificare la realizzabilità dell'opera anche sotto il profilo geologico-geotecnico e le condizioni tecnico-economiche eventualmente modificative del progetto originario. Nel caso di oneri superiori del 20 per cento dell'importo originario del contratto, deve essere indetta una nuova gara per la parte eccedente. Resta ferma la responsabilità del titolare dell'incarico di progettazione per i danni arrecati alla stazione appaltante».

14.0.512

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e la gestione del sistema idroviario padano-veneto ad appositi consorzi costituiti tra le regioni interessate, di cui all'articolo 2, ovvero tra le regioni stesse e soggetti privati».

14.0.530

COPERCINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Limitazioni alla locazione di immobili pubblici)

1. Coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive e coloro che sono in aspettativa per incarico sindacale non possono ottenere in locazione unità immobiliari di proprietà di enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del coniuge non legalmente separato di soggetti di cui al medesimo comma».

14.0.514

SPERONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

«1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, dispone altresì l'intervento del Nucleo ispettivo al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi posti a base dei programmi d'investimento, informando annualmente le Camere sui risultati ottenuti e formulando proposte in ordine alle modifiche dei provvedimenti"».

14.0.35

TAMPONI, BALLESI, ZANOLETTI

Art. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - *(Personale)*. - 1. Il trattamento economico e giuridico del personale dipendente della Cassa depositi e prestiti è disciplinato con riferimento ai contratti di lavoro relativi al settore creditizio.

2. Tutte le spese per il personale sono a carico del bilancio della Cassa depositi e prestiti».

15.57

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati. I contratti di mutuo degli enti locali non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 ottobre 1995 maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, nel caso in cui sia più favorevole agli enti locali, deve avvenire entro il 30 marzo 1996. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344 e dall'articolo 6, comma tranquattresimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aggiunta la parola "regioni"».

15.113

VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le somme stanziare per la cooperazione allo sviluppo non possono essere impegnate ed erogate fino a quando il Parlamento non avrà deliberato in merito alle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo».

15.80

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi ed ai trasferimenti a qualunque titolo provenienti dal bilancio dello Stato.

Le disposizioni in materia di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda le regioni limitatamente ai contributi ed ai trasferimenti a qualunque titolo provenienti dal bilancio dello Stato con vincolo di destinazione».

15.114

VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare, con una quota non superiore al 10 per cento, e nel limite complessivo di un fondo di rotazione di 1.000 miliardi, al capitale di società per azioni, costituite con tale finalità tra detti enti e soggetti pubblici o privati anche se la partecipazione dell'ente locale non sia maggioritaria, in deroga all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nei confronti delle società di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

15.115

VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Non potranno essere assunte nuove iniziative bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo sino a quando il Parlamento non avrà deliberato in merito alle conclusioni della Commissione bicamerale d'inchiesta istituita con la legge 17 gennaio 1994, n. 46. Nell'esercizio finanziario 1996, l'importo totale degli impegni per doni e crediti di aiuto non dovrà superare in termini nominali il livello degli impegni effettivamente decretati nell'esercizio finanziario 1995».

15.144

CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le somme stanziare per la cooperazione e lo sviluppo non possono essere impegnate ed erogate fino a quando il Parlamento non avrà deliberato in merito alle conclusioni della Commissione bicamerale d'inchiesta istituita con la legge 17 gennaio 1994, n. 46».

15.143

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, all'Amministrazione della difesa».

15.52

GALLO, ROSSI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «all'Amministrazione della difesa», aggiungere le seguenti: «, all'Amministrazione di grazia e giustizia».

15.112

RUSSO, SENESE

Al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «all'Amministrazione della difesa» inserire le seguenti: «, al Dipartimento della protezione civile».

15.32

ROVEDA, COPERCINI

Al comma 2, dopo le parole: «Amministrazione della difesa», la parola: «ed» è soppressa e sostituita con una virgola, ed, in fine, dopo le parole «a statuto speciale» sono aggiunte le parole: «ed al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga».

15.82MANCINO, CARPENEDO, COVIELLO, DIANA,
BACCARINI, BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «all'Amministrazione della difesa» aggiungere le seguenti: «, al Dipartimento della protezione civile».

15.83

COPERCINI

Al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «all'Amministrazione della difesa» inserire le parole: «, al Dipartimento della protezione civile».

15.44

BRAMBILLA

Al comma 2, dopo la parola: «difesa» inserire le seguenti: «alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette».

15.25RONCHI, ROCCHI, PIERONI, CARELLA, FALQUI,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «all'Amministrazione della difesa» inserire le seguenti: «al Dipartimento della protezione civile».

15.8

BEDONI, FONTANINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla cooperazione allo sviluppo».

15.58

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè le somme relative all'applicazione delle norme definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

15.75

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonchè per la difesa del suolo e per il programma triennale per l'ambiente».

15.59

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO, PEDRIZZI, TURINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È inoltre consentita la conservazione dei residui 1994 provenienti dal capitolo 4620 relativi alla cooperazione allo sviluppo».

15.16**SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse che si renderanno disponibili nel capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ciascuno degli esercizi 1996, 1997 e 1998 a seguito della diminuzione delle partite di pensioni di guerra, devono essere finalizzate al riassetto definitivo dei trattamenti pensionistici dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti con particolare riguardo alle situazioni di maggiore gravità. Allo scopo il Governo è tenuto ad emanare, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, appositi decreti legislativi entro il 31 dicembre di ciascuno dei predetti esercizi».

15.81**CORRAO**

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La normativa vigente che disciplina i lavori socialmente utili si applica anche alle seguenti attività, definite come ambientalmente utili:

a) censimento e revisione degli impianti di riscaldamento nelle aree urbane;

b) supporto ai servizi di sorveglianza del patrimonio artistico e culturale;

c) servizi di monitoraggio dei sistemi idrografici e di polizia idraulica per il controllo dei prelievi nelle acque superficiali e degli scarichi nei corpi idrici superficiali;

d) pulizia degli alvei e delle sponde fluviali e rinaturalizzazione degli argini fluviali;

e) pulizia e vigilanza nei parchi nazionali e regionali;

f) pulizia delle spiagge e delle coste;

g) raccolta differenziata dei rifiuti nei piccoli comuni.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, già rifinanziato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è ulteriormente incrementato di lire 400 miliardi per il 1996, di lire 800 miliardi per il 1997 e di lire 800 miliardi per il 1998».

Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli importi totali dei capitoli di spesa per l'acquisto di beni e servizi negli stati di previsione dei Ministeri sono ridotti dell'1 per cento. La riduzione di spesa così risultante è utilizzata per una quota a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, e per la restante quota ai fini della riduzione del disavanzo».

15.21

FALQUI

Sopprimere il comma 4.

15.74

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo del nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni con il seguente: «All'annullamento di tali crediti possono provvedere i titolari degli organi di liquidazione su proposta dei dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria».

15.73

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 5.

15.34

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge devono versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe”.

15.37

PODESTÀ, ELLERO, ROSSO, ARMANI, GUGLIERI, CAPPELLI, DELL'UOMO, GANDINI

Sopprimere il comma 7.

15.101

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

15.118

SCIVOLETTO, CARPINELLI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonchè quelle» fino alla fine del comma

15.38

PALOMBI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, non abrogate dal presente comma».

15.142

IL GOVERNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre abrogato l'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

15.18

DI ORIO

Sopprimere il comma 8.

15.72

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Il comma 8 è soppresso.

15.22

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Sopprimere il comma 8.

15.53

GALLO, ROSSI

Sostituire il primo capoverso del comma 8 con il seguente: «Per gli interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, correlati ad accordi internazionali, al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:».

15.12

GALLO

Al comma 8 sopprimere le parole da: «può essere», fino alla fine del periodo.

15.23

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, MANCONI,
LUBRANO DI RICCO, CARELLA, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 8, dopo le parole: «su proposta del Ministro del tesoro», aggiungere le seguenti: «fermo restando l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione delle Camere».

15.13

GALLO

Al comma 8, dopo le parole: «su proposta del Ministro del tesoro», aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione del Parlamento».

15.17

SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO

Al comma 8, dopo le parole: «di carattere umanitario», inserire le altre: «autorizzati dal Parlamento».

15.17 (nuovo testo)

SERRI, BENVENUTI, CAPUTO, MIGONE, POZZO,
STAGLIENO

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, per servizi non armati, poste sotto il comando di autorità civili, compiute da obiettori di coscienza in servizio civile e dichiarati tali ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni. Nella presentazione di progetti d'intervento per i fini sopra indicati deve essere specificato il tipo di missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili».

15.65

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI, PETRUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui al presente articolo è fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

15.24

RONCHI, ROCCHI, PIERONI, CARELLA, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Alla fine del comma 8 aggiungere il seguente periodo:

«Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero, salvo il rimborso delle spese di viaggio e delle spese vive, dietro presentazione dei giustificativi».

15.42

GALLO, DE NOTARIS, ROSSI, SERRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 100 miliardi di lire».

15.48

GALLO, ROSSI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. L'articolo 154, comma 1, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e del 20 per cento sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti".

8-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le indennità di trasferta dovute agli ufficiali giudiziari per gli atti o per le commissioni da loro compiuti non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.47

PREIONI, COPERCINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere annualmente con proprio decreto, personale militare estero a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo, in tutto o in parte, a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. Il Ministro della difesa è altresì autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito».

15.60

RAMPONI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI

Sopprimere il comma 9.

15.11

GALLO, LORETO, RAMPONI, DE NOTARIS,
MANZI

Sopprimere il comma 9.

15.109

VILLONE, MANTOVANI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 9.

15.5

PEDRIZZI, BATTAGLIA, RAMPONI, CASILLO,
CURTO

Sopprimere il comma 9.

15.7

BERTONI

Sopprimere il comma 9.

15.71

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 9.

15.15

MARTELLI, SIGNORELLI, XIUMÈ, MULAS, MONTELEONE, COZZOLINO

Sopprimere il comma 9.

15.54

SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere il comma 9.

15.46

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 9.

15.43

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 10.

15.117

BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 10.

15.110

MANTOVANI, VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 10.

15.105

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Sopprimere il comma 10.

15.3

PASSIGLI

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Gli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, inviano al Ministro del tesoro entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni di spese e di investimenti dell'anno successivo. Qualora tali spese ed investimenti coincidano, anche parzialmente con stanziamenti iscritti su capitoli del bilancio dello Stato rivolti alle medesime finalità, il Ministro del tesoro dispone con propri decreti la destinazione della parte eccedente delle spese e degli investimenti suddetti al fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

10-bis. La carica di presidente, consigliere e sindaco degli enti conferenti è incompatibile con la carica di presidente, consigliere e sindaco delle aziende bancarie e finanziarie controllate dagli enti conferenti».

15.70

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli stanziamenti di cui alla legge finanziaria per l'anno 1996, Tabella C, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30 comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994».

15.39

PALOMBI

Al comma 10, aggiungere le seguenti parole: «, con eccezione degli stanziamenti di cui alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 1995 alla voce "Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994"».

15.20

ROCCHI

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione degli stanziamenti di cui alla legge finanziaria per l'anno 1996, Tabella C, voce Presidenza del Consiglio dei ministri, legge 30 aprile 1985, n. 163, e all'articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153».

15.4

SCAGLIONE

Al comma 10, alla fine, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «, con eccezione degli stanziamenti di cui alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 1996 alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994».

15.61 CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 11.

15.78 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 11.

15.104 D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Sopprimere il comma 11.

15.107 MANTOVANI, VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 11.

15.6 PEDRIZZI, BATTAGLIA, RAMPONI, CASILLO, CURTO

Sopprimere il comma 11.

15.41 LUBRANO DI RICCO

Al comma 11, sostituire le parole da «operano» fino a «eseguiti» con le seguenti parole: «svolgono il controllo di gestione sull'attività delle unità medesime, nel corso della gestione, sugli scostamenti rispetto ad indicatori, serie storiche, valori medi e standard di costi e di rendimenti, propongono i possibili rimedi funzionali al raggiungimento dei risultati, nonché le opportune modifiche organizzative, gestionali e procedurali».

15.103 D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 11, dopo la parola: «rispondono» inserire le seguenti: «laddove non esistono i consigli di indirizzo e vigilanza».

15.99 CAMO

Al comma 11, sostituire le parole: «rispondono al Consiglio di Amministrazione», con le seguenti: «rispondono agli organi di amministrazione e di indirizzo».

15.79

PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 11, dopo le parole: «dirigente generale» inserire le seguenti: «scelto dal consiglio di amministrazione ovvero dal consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del presidente dell'organo».

15.100

CAMO

Al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire il seguente periodo: «si avvalgono preferibilmente di istituti e dipartimenti universitari ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in subordine».

15.98

PERLINGIERI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attesa che l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competente per l'energia elettrica ed il gas, accerti la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri nucleari, verificando la congruità dei criteri adottati per determinarne i rimborsi con quelli definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le somme attualmente attribuite a tale titolo alla Cassa di congruaggio per il settore elettrico, sono versate direttamente all'Erario. Il pagamento degli eventuali oneri risarcitori di cui al citato articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro».

15.14

VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, PREVOSTO, PASQUINO

Al comma 13, sostituire le parole da: «per lire 800 miliardi in tre quote annuali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per lire 800 miliardi in sei quote annuali a partire dal 1997 senza corresponsione di interessi».

15.9

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. All'articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le parole da: "con modalità" a: "dipendente".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è abrogato».

15.111

CAVAZZUTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della medesima legge n. 640 del 1954».

15.0.2

BEDIN, CASTELLANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Fondo per l'occupazione)

1. È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo per l'occupazione pari all'80 per cento del gettito proveniente per il 1995 dall'aumento dell'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 01 dell'articolo 18. A tale fondo possono accedere i comuni e le regioni per finanziare, anche parzialmente, iniziative a sostegno dell'occupazione giovanile o dell'impiego di lavoratori in cassa integrazione in attività ambientalmente utili nei seguenti settori di intervento:

- a) assetto urbano, risanamento urbano, manutenzione e restauro dei centri storici e applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211;
- b) contenimento del dissesto idrogeologico;
- c) rinaturazione delle coste fluviali e salvaguardia dei corpi idrici;
- d) riforestazione;
- e) uso efficiente dell'energia nell'edilizia;
- f) risparmio energetico e promozione delle fonti rinnovabili.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-

stro delle finanze e sentiti il Ministro dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali, disciplina con proprio decreto la tipologia degli interventi, i requisiti e le modalità per accedere ai rifinanziamenti».

Conseguentemente, all'articolo 18 premettere al comma 1 i seguenti:

«01. È aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 1.014.864 a lire 1.114.864 per 1000 litri;

02. L'aumento di cui al comma 01 non si applica alla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento».

15.0.3

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per l'assicurazione infortuni per il lavoro casalingo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per istituire, presso l'INAIL, un'autonoma gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore delle persone che svolgono personalmente ed abitualmente nelle proprie abitazioni lavoro casalingo esclusivamente in favore della comunità familiare, sulla base dei seguenti principi:

- a) volontarietà dell'iscrizione;
- b) deducibilità dei relativi premi dal reddito imponibile;
- c) esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2116 del codice civile;
- d) attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'INAIL del potere di disciplinare la forma di assicurazione in oggetto con apposito regolamento.»

15.0.9

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni per il lavoro casalingo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per istituire, presso l'INAIL, un'autonoma gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore delle persone che svolgono personalmente ed abitualmente nelle proprie abitazioni, lavoro casalingo

esclusivamente in favore della comunità familiare, sulla base dei seguenti principi:

- a) volontarietà dell'iscrizione;
- b) deducibilità dei relativi premi dal reddito imponibile;
- c) esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2116 del codice civile;
- d) attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'INAIL del potere di disciplinare la forma di assicurazione in oggetto con apposito regolamento.

Di conseguenza:

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

(Scommesse a totalizzatore e a quota fissa)

1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al Comitato olimpico nazionale italiano sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

2. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 1.

3. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze secondo le disposizioni contenute nell'articolo 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.».

15.0.5

MONGIELLO, NAPOLI, BONANSEA, PALOMBI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trasferimento all'INAIL di competenze dell'ENPAIA)

1. Le competenze attribuite in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'ENPAIA continua a gestire tutte le altre attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori da esso tutelate.

3. L'ENPAIA, in seguito alla trasformazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può gestire forme di previdenza integrativa o complementare in favore dei lavoratori dell'agricoltura».

15.0.6

NAPOLI, PALOMBI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assegnazione all'INAIL di competenze dell'ENPAIA)

1. Le competenze attribuite in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'ENPAIA continua a gestire tutte le altre attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori da esso tutelate.

3. L'ENPAIA, in seguito alla trasformazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può gestire forme di previdenza integrativa o complementare in favore dei lavoratori dell'agricoltura.»

15.0.10

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni)

1. L'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è costituita presso l'Unione italiana delle Camere di commercio presso la quale confluiscono i dati dei registri delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere presentata agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia;

3. Le dichiarazioni della mano d'opera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, devono essere presentate agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia;

4. Il Governo è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riordino della materia di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 509, per le

parti non modificate dal presente articolo, attenendosi ai seguenti principi:

- a) distinzione tra previdenza, assistenza ed assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) nomina di una commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia di ricorsi di cui agli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- c) necessità che i controlli di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, vengano esercitati dall'INPS e dall'INAIL attraverso una azione coordinata dei due istituti;

5. Al finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori agricoli si provvede, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con la predisposizione di una apposita tariffa premi, soggetta a revisione triennale, che tenga conto del rischio e del tipo delle diverse lavorazioni del settore agricolo;

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con apposito decreto approva le tariffe dei premi per il settore agricolo ed emana le disposizioni per la loro applicazione».

15.0.7

NAPOLI, PALOMBI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme ulteriori in materia procedurale per i lavoratori agricoli)

1. L'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è costituita presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale confluiscono i dati dei registri delle imprese delle camere di commercio.

2. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere presentata agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia.

3. Le dichiarazioni della mano d'opera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, devono essere presentate agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti in duplice copia.

4. Il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riordino della materia di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per le parti non modificate dal presente articolo, attenendosi ai seguenti principi:

- a) distinzione tra previdenza, assistenza ed assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) nomina di una commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia di ricorsi di cui agli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) necessità che i controlli di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, vengano esercitati dall'INPS e dall'INAIL attraverso un'azione coordinata dei due istituti.

5. Al finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori agricoli si provvede, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con la predisposizione di un'apposita tariffa premi, soggetta a revisione triennale, che tenga conto del rischio e del tipo delle diverse lavorazioni del settore agricolo.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con apposito decreto approva le tariffe dei premi per il settore agricolo ed emana le disposizioni per la loro applicazione».

15.0.11

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Soppressione dell'IPSEMA)

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1996 l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

15.0.8

NAPOLI, PALOMBI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Soppressione dell'IPSEMA)

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1996 l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) - istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 - è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS e all'INAIL, secondo le

rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

15.0.12

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonchè i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente;

b) adeguamento della cartella esattoriale e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute».

15.0.18

VILLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo o del risarcimento del danno da corrispondere al proprietario, o a chiunque ne abbia titolo, dell'immobile, comunque esso sia stato occupato da parte dell'ente pubblico purchè prima

del 31 dicembre 1990, e purchè fosse finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 11 non si applicano alle somme erogate dopo il 31 dicembre 1988, purchè conseguenti ad atti di passaggio di proprietà o provvedimenti definitivi di espropri precedenti a tale data.

3. I comuni che non abbiano provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, o che, pur avendovi provveduto, continuano ad accertarne l'esistenza, possono procedere al riconoscimento limitatamente a quelli riferentisi ad epoche antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

15.45

STANISCIÀ

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1 Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 esclusi quelli delle spese obbligatorie, di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari allo 0,5 per cento».

15.76

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1988 di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari all'1 per cento».

15.68

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1988 di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari all'1,5 per cento».

15.67

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI,
ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Il programma di realizzazione dell'alta velocità da parte delle Ferrovie dello Stato per il triennio 1996-1998 è sospeso».

15.77

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI,
ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. È soppressa ogni previsione di trasferimento all'Ente nazionale strade di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, inerenti a programmi di nuove realizzazioni non connesse con ammodernamento della rete esistente».

15.66

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI,
ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Per soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari, il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al comune di Venezia, a richiesta dello stesso, sulla base del corrispettivo, da devolversi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La consegna materiale dell'immobile è subordinata alla cessazione dell'attività produttiva in corso ed al versamento del corrispettivo. Il comune di Venezia provvederà a sue spese, nel termine ulteriore di tre anni, alla necessaria ristrutturazione ed alla consegna dell'immobile all'Amministrazione della giustizia, con contestuale riconsegna da parte di quest'ultima al Demanio degli immobili denominati "Fabbriche nuove e Fabbriche vecchie di Rialto", attualmente destinati a uffici giudiziari. Agli oneri relativi al versamento del corrispettivo per il trasferimento ed ai lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare indicato, il comune di Venezia farà fronte attingendo ai mutui della Cassa depositi e prestiti erogati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia. Ove entro il termine fissato nel terzo periodo del presente comma non sia avviata l'utilizzazione prevista, il complesso immobiliare è ritrasferito all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, con restituzione del corrispettivo versato, senza interessi».

15.49

FARDIN

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati».

15.51

MARINI, VOZZI, SELLITTI, FARDIN, BALDELLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 500 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nei settori del turismo e del commercio.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

15.30

COPERCINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

15.36

DELL'UOMO, GANDINI, CAPPELLI, GUGLIERI, ARMANI, PODESTÀ, ROSSO, ELLERO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5285», «3500» e: «3500» con cifre integrate dell'onere aggiunto.

15.56

PALOMBI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

15.62

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

15.102

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 350 miliardi, è destinata alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

15.64

CHERCHI, CARPENEDO, RONCHI, BALDELLI, TERZI,
GUALTIERI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394».

15.63

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, già oggetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno diritto al riconoscimento dei periodi di aspettativa non retribuita come utili, senza versamento di contributi, che rimangono a carico totale delle rispettive gestioni, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita, inclusa l'aliquota per assegni speciali e indennità suppletiva, ivi comprese le rate mensili del contributo previdenziale obbligatorio previste sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87».

15.0.100

DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, DI MAIO,
CAMPO, ROCCHI, CANGELOSI, PIERONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I destinatari della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, già oggetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno diritto al riconoscimento dei periodi di aspettativa non retribuita come utili, senza versamento di contributi, che rimangono a carico totale delle rispettive gestioni, inclusa l'aliquota per assegni speciali o indennità suppletiva, ivi comprese le rate mensili del contributo previdenziale obbligatorio, previste sulla quota dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87».

15.0.101

PETRICCA, BORGIA, STEFANO, SENESE, LORETO,
PAPPALARDO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Gli operatori, residenti nei territori ricadenti nelle Comunità montane che esercitano attività nei settori agro-silvo-pastorali e nel settore dell'arti-

gianato, compatibilmente con il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente, usufruiscono di una integrazione al reddito compensativa tale da equiparare il reddito delle medesime attività realizzabile nelle aree più sviluppate del territorio nazionale.

3-ter. All'onere derivante per l'attuazione del comma precedente valutato in lire 25 miliardi, si fa fronte a mezzo del fondo nazionale per la montagna dello stato di previsione del Minsitero del bilancio».

15.0.103

Boso

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici territorialmente competenti può autorizzare l'alienazione degli immobili di interesse artistico, storico ed archeologico di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici purchè non ne derivi danno alla loro conservazione».

15.116

DEBENEDETTI, GUERZONI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Risorse per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti)

1. Le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle province in cui svolgono la loro attività lavorativa.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Istituto nazionale di statistica elabora e fornisce al Ministero del tesoro l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

3. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tenere conto del costo medio della vita è calcolata il 1° di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

a) nessunaumento e nessuna diminuzione della retribuzione sono calcolati per quei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è pari a quello nazionale;

b) vengono adeguate proporzionalmente in aumento le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è superiore a quello medio nazionale;

c) vengono adeguate proporzionalmente in diminuzione le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è inferiore a quello medio nazionale.

4. Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego superiore a quello che risulta dalle norme in vigore

prima della sua attuazione, tutte le retribuzioni sono proporzionalmente diminuite in modo che non vi siano costi aggiuntivi per lo Stato.

5. Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego inferiore a quello che risulta dalle disposizioni in vigore prima della sua attuazione, il risparmio viene utilizzato per finanziare la quota nazionale dei piani comunitari di sostegno nelle aree depresse».

15.0.200

COPERCINI

Dopo l'articolo 15, inserire seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le parole: "può sempre disporre" sono sostituite con la seguente: "dispone".

15.108

GUERZONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che assume a carico dello Stato le garanzie concesse, anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, da soci in favore di cooperative agricole di cui fosse previamente accertato lo stato di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l'iter di accertamento dello stato di insolvenza, verificatosi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, deve concludersi entro il 31 dicembre 1996».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

15.69

CAPONI, SALVATO, ALO, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI,
ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Pagamento dei debiti degli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge aventi ad oggetto il riordino delle procedure per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che l'accertamento definitivo della massa debitoria avvenga entro i dodici mesi dalla dichiarazione di dissesto;

b) tutelare gli interessi dei creditori nel caso che l'anzidetto termine venga superato;

c) prevedere procedure agevolate per il pagamento dei debiti certi;

d) prevedere procedure agevolate nel caso di accordo volontario e di accettazione da parte del creditore di un pagamento parziale entro un minimo ed un massimo determinati in ragione della natura e della misura del credito».

15.0.17

VILLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le amministrazioni comunali e provinciali, nonchè le comunità montane che alla data del 31 dicembre 1994 presentano obbligazioni irrualmente contratte definite "debiti fuori bilancio" o "residui passivi di fatto" possono procedere al loro riconoscimento con deliberazione da adottarsi da parte dei rispettivi consigli entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La copertura finanziaria della delibera di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio viene assicurata utilizzando l'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto consuntivo relativo all'esercizio 1994. Ove necessario, i consigli provinciali e comunali predisporranno piani di impegno che utilizzino economie da realizzare in esercizi successivi».

15.0.1000

CUSUMANO, TAMPONI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere l'ultimo periodo e, al comma 10, sostituire le parole: "30 giugno 1995" con le seguenti "30 giugno 1996".

15.119

VIGEVANI, CADDEO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e di contribuzione da lavoro autonomo, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, i requisiti di età anagrafica e di contributi richiesti sono quelli previsti per i lavoratori dipendenti a condizione che, all'atto del pensionamento, risulti un periodo di contribuzione di almeno 5 anni immediatamente antecedente in una o più assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti».

15.0.16

DE LUCA, PELELLA, DE GUIDI, DANIELE GALDI,
GRUOSSO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti e aziende locali)

1. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: "Si applicano", inserire le seguenti: " , ove del caso, ";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese anche alle emissioni di titoli obbligazionari da parte delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili ed aziende speciali in quanto enti strumentali dell'ente locale.

1-ter. Le regioni possono fungere da ente aggregante per l'emissione di prestiti obbligazionari per la realizzazione di progetti da parte di enti locali e da parte di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili ed aziende speciali in quanto strumentali dell'ente locale, aventi sede nella regione. In tale veste le regioni diventeranno emittenti dei citati prestiti; ogni emissione sarà

garantita dalla regione e ciascuno dei sopra citati soggetti garantirà a sua volta, le regioni proporzionalmente all'importo dell'emissione utilizzato, da ciascuno, per lo specifico investimento rispetto al valore totale dell'emissione stessa.

1-*quater*. In relazione alle emissioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* non si applica il divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato collocato";

c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla pari" sono aggiunte le seguenti: "o a valori diversi dalla pari, mediante l'emissione di titoli fungibili", e al quinto periodo, le parole: "per i soggetti tassati in base all'IRPEG", sono sostituite dalle seguenti: "per tutti gli altri soggetti".

15.0.20

VIGEVANI, CADDEO

All'emendamento 15.0.1, nel testo dell'articolo 15-quinquies, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordinamento delle strutture e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative e le attività delle società e degli istituti operanti per la internazionalizzazione delle imprese italiane, anche in riferimento alle attività delle piccole e medie imprese».

15.0.1/1

TURINI

All'emendamento 15.0.1, nel testo dell'articolo 15-quinquies (Enti ed organismi di settore), al comma 1, alla lettera c), le parole: «anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;», sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento prioritariamente alle piccole e medie imprese, potenziando e specializzando le attività degli organismi di promozione, di partecipazione e di assistenza finanziaria, tecnico-economica ed organizzativa delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero;».

15.0.1/2

BALLESI

Nel Titolo II, prima dell'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Riorganizzazione di Ministeri)

1. Sono soppressi dal 31 dicembre 1996 il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e i seguenti Ministeri:

- a) Ministero del commercio con l'estero;
- b) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

- d) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- f) Ministero dei lavori pubblici;

2. Sono istituiti dal 1° gennaio 1997 i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) Ministero per le politiche agricole e comunitarie;
- c) Ministero per le attività produttive;
- d) Ministero per la mobilità e le infrastrutture.

3. Al Ministero dell'ambiente sono attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dei Ministeri soppressi o di altri ministeri in materia di difesa del suolo, flora e fauna, risorse forestali, paesaggio, aree urbane; sono altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per i problemi delle aree urbane attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Dal 1° gennaio 1997 il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero degli affari sociali.

5. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il trasferimento ai Ministeri di nuova istituzione delle funzioni, uffici, personale e risorse dei Ministeri soppressi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al Ministero per i beni e le attività culturali saranno attribuite funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali; adesso saranno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per l'editoria e del Dipartimento per lo spettacolo, attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministero per l'agricoltura e le politiche comunitarie saranno attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del soppresso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, unicamente per quanto non già trasferito o delegato alle Regioni ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

c) al Ministero per le attività produttive saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, del soppresso Ministero per il commercio con l'estero, nonché il Dipartimento per il turismo attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero per la mobilità e le infrastrutture saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dei lavori pubblici e del soppresso Ministero dei trasporti; ad esso saranno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse degli altri Ministeri soppressi e della Presidenza del Consiglio dei ministri comunque attinenti al trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo ed alla viabilità.».

Nel Titolo II, prima dell'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riorganizzazione di Ministeri)

1. Sono soppressi dal 31 dicembre 1996 il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d) Ministero dei lavori pubblici;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono istituiti dal 1° gennaio 1997 i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) Ministero per le politiche agricole e comunitarie;
- c) Ministero per le attività produttive;
- d) Ministero per la mobilità e le infrastrutture.

3. Al Ministero per l'ambiente sono attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dei Ministeri soppressi in materia di difesa del suolo, flora e fauna, risorse forestali, paesaggio, aree urbane. Sono altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dell'Ufficio per le aree urbane attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Dal 1° gennaio 1997 il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero degli affari sociali.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il trasferimento ai Ministeri di nuova istituzione delle funzioni, degli uffici, del personale e delle risorse dei Ministeri soppressi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

a) al Ministero per i beni e le attività culturali saranno attribuite funzioni, uffici personale e risorse del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali. Vanno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per l'editoria e del Dipartimento per lo spettacolo, attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministero per le politiche agricole e comunitarie saranno attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del soppresso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, unicamente per quanto non già trasferito o delegato alle regioni ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 105;

c) al Ministero per le attività produttive saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché il Dipartimento per il turismo attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero per la mobilità e le infrastrutture saranno attribuite funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dei lavori pubblici e del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione. Vanno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse degli altri Ministeri soppressi

e della Presidenza del Consiglio dei ministri comunque attinenti al trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, ed alla viabilità.

Conseguentemente, all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «beni culturali» con le parole «sanità ed assistenza»;*
- b) sopprimere la lettera c) del comma 1;*
- c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «accorpando, in particolare» fino alla fine;*
- d) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «il monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata».*

15.0.22

CHERCHI

Nel Titolo II, prima dell'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Ministero delle attività produttive)

1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.
3. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:
 - a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;*
 - b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;*
 - c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);*
 - d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;*
 - e) politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, in materia di attività produttive, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;*
 - f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;*
 - g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;*
 - h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;*
 - i) cooperazione;*
 - l) energia e miniere.*
4. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 4.

6. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, eccetto le funzioni trasferite al Ministero del tesoro in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero e quelle trasferite al Ministero degli affari esteri già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero.

7. Sono trasferite al Ministero delle attività produttive:

a) le funzioni, attinenti alle attività produttive, del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica le attività e gli interventi di natura intersettoriale;

b) le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività imprenditoriali nel comparto della cooperazione;

c) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito;

d) le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonchè quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

e) le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero delle attività produttive del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

9. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero di cui al comma 1 è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero delle attività produttive con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui al comma 4;

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero delle attività produttive.

10. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 9, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distri-

buzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

- a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
- b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;
- c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

11. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 10, sulla base dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;
- b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
- c) contenimento della spesa pubblica;
- d) razionalizzazione dell'organizzazione.

12. Il regolamento di cui al comma 10 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero di cui al comma 1, sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli Uffici di direzione generale.

13. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 dicembre 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 10 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero delle attività produttive. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero di cui al comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 10, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.

14. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

- a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;
- b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

15. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive e ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti

nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;
- d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;
- e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure abbreviate;
- f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;
- g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;
- h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;
- i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

16. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti, possono essere istituiti servizi poli-funzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero dell'economia, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi dell'Unione europea.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

18. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi.

19. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare le disposizioni contenute nel presente articolo, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'emanazione del decreto legislativo volto ad attribuire risorse finanziarie alle regioni, il Governo dovrà riservare agli enti territoriali una quota non inferiore al 5 per cento del gettito IRPEF, calcolato su base nazionale ed assegnare ad ogni regione una dotazione finanziaria in proporzione alla capacità contributiva espressa dalla regione stessa.

15.0.102

LOMBARDI CERRI, WILDE, STEFANI, PERIN, COPERCINI

Nel Titolo II «Interventi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di ordinamento e finanza regionale locale», prima dell'articolo 16, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Ministero delle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituito il Ministero delle attività produttive, e sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

3. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:

a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;

b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;

c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);

d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

e) politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, in materia di attività produttive, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;

f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;

h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;

i) cooperazione;

l) energia e miniere.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 1.

Art. 15-ter.

(Funzioni)

1. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 4 e 5.

2. Sono trasferite al Ministero di cui al comma 1:

a) le funzioni, attinenti alle attività produttive, del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica gli accordi di programma, le attività e gli interventi di natura intersettoriale;

b) le funzioni attribuite alla Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) ferma restando la titolarità delle azioni al Ministro del tesoro, le funzioni attinenti all'indirizzo e al coordinamento delle attività produttive in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito;

d) le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonchè quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

e) le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero di cui al comma 1 del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

4. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

5. Sono trasferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli Accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale.

Art. 15-quater.*(Organizzazione)*

1. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero delle attività produttive è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui all'articolo 15-ter nei comparti di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera c);

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero.

2. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;

c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

3. La dotazione organica del Ministero è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli Uffici di direzione generale.

5. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 dicembre 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 2 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero, vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 2, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.

6. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;

b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 15-quinquies.

(Enti e organismi di settore)

1. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;

c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;

d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;

e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure abbreviate;

f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;

g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;

h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;

i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

Art. 15-sexies.

(Servizi polifunzionali per gli incentivi)

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di sem-

plificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero delle attività produttive, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi dell'Unione europea.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

Art. 15-septies.

(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: "turismo e industria alberghiera," con le altre: "attività produttive"; al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei settori e delle materie di cui agli articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies"; al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo"».

15.0.1

BALDELLI, CARPI, CAPONE, CANGELOSI, LADU,
WILDE, LOMBARDI-CERRI, PERIN, PUGLIESE,
PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, BAGNOLI, PRE-
VOSTO